



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE

N° 466 DEL 4.02.2006

CONSIGLIO FEDERALE N°5
(Riunione del 4 febbraio 2006)



COMUNICATO UFFICIALE n. 466 del 4 febbraio 2006

Consiglio Federale n.5- Roma, 4 febbraio 2006

DELIBERA N.268

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminato il programma di Pianificazione per l'anno 2006, presentato dalla Commissione Informatica, relativo al riepilogo degli interventi necessari per il corretto sviluppo e mantenimento del sistema informativo federale;
- rilevata la necessità di sviluppare gli attuali software e di adeguare alle esigenze operative gli hardware in uso presso la struttura federale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento in quanto rispondente alle esigenze di cui sopra;

DELIBERA

Approvare il programma di Pianificazione per l'anno 2006, depositato presso l'ufficio della Segreteria Generale, presentato dalla Commissione Informatica relativo al miglioramento e consolidamento del sistema informatico della FIP.

DELIBERA N.269

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la legge 23 marzo 1981, n.91 "norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" e successive modifiche;
- vista la delibera assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, in data 15 luglio 2004, con oggetto "*la promozione e tutela dei vivai giovanili- direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate*";
- visto l'articolo 5 dello Statuto FIP, modificato dalla 39° Assemblea Generale Straordinaria del 18 settembre 2004 ed approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 10 novembre 2004, nel quale si stabiliscono i principi del vincolo sportivo;

- considerata l'attuale normativa relativa al vincolo sportivo degli atleti, deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 17 aprile 2003;
- vista la propria delibera n.397 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29-30 aprile 2005, nella quale è prevista la regolamentazione del "Premio di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti";
- considerata la propria delibera n.321, assunta nella riunione del 17 aprile 2003, nella quale si è definita la disciplina del "Premio di addestramento e formazione tecnica";
- considerate altresì, le convenzioni in essere tra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Leghe professionistiche e non professionistiche riconosciute conformemente ai disposti degli articoli 58 e successivi dello Statuto F.I.P.;
- vista la propria delibera n.252, assunta nella riunione del 10 dicembre 2005, con la quale si sono stabiliti i principi fondamentali inerenti la materia dello svincolo del settore maschile ed al contempo si è istituita una Commissione ad hoc, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 dello Statuto, composta dai rappresentanti di tutte le componenti interessate, con l'intento di definire nel dettaglio la normativa d'attuazione dei principi medesimi;
- preso atto della necessità di garantire una parità di trattamento tra gli atleti provenienti dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gli atleti provenienti da Federazioni straniere;
- recepite le osservazioni esposte dai Signori Consiglieri in sede di discussione;

DELIBERA

- Stabilire le norme attuative dei principi dello svincolo del settore maschile come di seguito riportato:
- dare mandato alla Commissione Carte Federali per adeguare la normativa federale secondo i principi suesposti.
- Stabilire che le società che tesserano atleti provenienti da Federazioni straniere sottostanno ai medesimi obblighi contributivi e normativi.

NORME ATTUATIVE

A) Disposizioni generali

[1] A partire dalla stagione sportiva 2010/2011 si scioglieranno, in maniera automatica, i tesseramenti, sottoscritti con la società per la quale sono stati tesserati a titolo definitivo, degli atleti che compiono il 21° anno dell'età anagrafica e nati negli anni precedenti, nell'anno solare 2010. Per ogni annata sportiva successiva (2011/2012, ecc.) valgono le medesime modalità del periodo precedente.

[2] Al fine di raggiungere l'obiettivo previsto al comma [1] lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene nel modo seguente:

Annata sportiva 2006/2007

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1985 e per l'atleta nato nell'anno 1974;

Annata sportiva 2007/2008

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1986 e per l'atleta nato nell'anno 1975;

Annata sportiva 2008/2009

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1987 e per l'atleta nato nell'anno 1976;

Annata sportiva 2009/2010

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1988 e per l'atleta nato nell'anno 1977;

Annata sportiva 2010/2011

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1989 e per l'atleta nato negli anni precedenti.

[3] La FIP pubblicherà, entro il 15 giugno di ciascun anno, un Comunicato Ufficiale, consultabile sul sito federale, con l'elenco degli atleti "svincolati" a norma del primo e secondo comma e della delibera n. 320 del 16/17 aprile 2003.

All'atto della richiesta di tesseramento di un atleta "svincolato" non deve essere attiva una comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.

La risoluzione di tali adempimenti avviene improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

[4] L'atleta "svincolato" non può sottoscrivere un nuovo tesseramento in comproprietà, con diritto di riscatto o con diritto di opzione.

Non sono ammessi doppi tesseramenti per gli atleti "svincolati".

Non sono ammessi trasferimenti in prestito per gli atleti "svincolati".

[5] Per partecipare ad un campionato federale, l'atleta "svincolato" deve tesserarsi per una società nazionale e regionale non professionistica improrogabilmente entro i termini di tesseramento come da Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio Federale;

[6] Per l'atleta nato nell'anno 1973 e precedenti si applica quanto previsto dalla delibera n.320 del 16 e 17 aprile 2003.

Se la richiesta di tesseramento dell'atleta nato nell'anno 1973 e precedenti è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dell'ultimo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio Federale.

Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dell'ultimo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio Federale.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio Federale.

[7] Per l'atleta non soggetto a svincolo si applicano le disposizioni attualmente previste dai regolamenti federali.

B) Giocatore che compie il 21° anno dell'età anagrafica

[1] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di una o due stagioni sportive.

Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.

Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.

[2] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella.

[3] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella.

[4] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, la società che lo tessera deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.

[5] La società che tessera l'atleta "svincolato" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti.

C) Giocatore che rientra nella normativa prevista dalla delibera n. 320 del 16/17 aprile 2003

[1] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" dopo il 30 giugno= 2006 è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Tale norma non si applica alle società partecipanti ai campionati professionistici.

[2] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" dopo il 30 giugno= 2006 è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo svincolo, quest'ultima deve versare alla FIP, il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tesserava deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da allegata tabella fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Tale norma non si applica alle società partecipanti ai campionati professionistici.

[3] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo del giocatore, la società che lo tesserava deve rispettare quanto previsto dai commi precedenti.

D) Giocatore che non rientra nella normativa specificata nei paragrafi B) e C)

[1] La società che tesserava l'atleta nato nel 1980-81-82-83-84 è soggetta agli obblighi previsti dalla normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (Premio Mattioli – Troncarelli) ed al Premio di addestramento e formazione tecnica (legge n.91 del 1981).

[2] La società che tesserava l'atleta nato nel 1975-76-77-78-79 è soggetta alle vigenti normative.

[3] Tali disposizioni valgono per ogni altro anno sportivo successivo, fino all'anno sportivo 2010/2011.

TABELLA

<u>Campionato</u>	<u>Parametro</u>
Serie A	Euro 10.000,00;
Legadue	Euro 8.500,00;
Serie B Eccellenza	Euro 8.000,00;
Serie B	Euro 6.500,00;
Serie C	Euro 3.500,00;
Serie C/2	Euro 1.200,00;
Serie D	Euro 600,00;
Promozione e campionati minori	Normale tesseramento.

La somma versata dalla società in conformità a quanto disposto nel paragrafo B) sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

85% alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;

15% alla società che ha **reclutato** il giocatore, tesserandolo per la prima volta a titolo definitivo **entro il 2° anno Under 13. Qualora non sia stato tesserato nei termini previsti il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.**

La somma versata dalla società in conformità a quanto disposto nel paragrafo C) comma 1 e comma 2, 1° capoverso, **sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:**

90% alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo nell'annata precedente l'anno del primo svincolo;

10% sarà trattenuto dalla FIP e utilizzato per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti (art. 89 R.E.).

Otengono i diritti derivanti dallo svincolo le società regolarmente affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.

Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate con successiva nota della Segreteria Generale. Per quanto non disciplinato dalla presente normativa, si applicano le disposizioni regolamentari attualmente in vigore.

Termini di scadenza per i tesseramenti degli atleti svincolati Nazionali e Regionali

CAMPIONATI MASCHILI

Campionato	Tesseramento Atleti 1° periodo ordinario	Tesseramento Atleti 2° periodo ordinario	Tesseramenti suppletivi	Contributo tesseramento
Serie A	entro il 16/07/2006	dal 25/08/2006 al 31/08/2006	(da definire)	€ 10.000,00
Legadue	entro il 16/07/2006	dal 25/08/2006 al 31/08/2006	(da definire)	€ 8.500,00
Serie B Ecc.	entro il 22/07/2006	dal 22/08/2006 al 30/08/2006	02/10/2006- 23/04/2007	€ 8.000,00
Serie B	entro il 27/07/2006	dal 22/08/2006 al 30/08/2006	02/10/2006- 23/04/2007	€ 6.500,00
Serie C	entro il 30/07/2006	dal 22/08/2006 al 30/08/2006	02/10/2006- 23/04/2007	€ 3.500,00
Serie C2	entro il 30/09/2006		Rispettivi termini suppletivi	€ 1.200,00
Serie D	entro il 30/09/2006		Rispettivi termini suppletivi	€ 600,00
Altri Campionati regionali	entro il 31/12/2006		Rispettivi termini suppletivi	Nessun Contributo

Tesseramento Nazionale:

- nel 1° periodo ordinario l'atleta "svincolato" può tesserarsi per una società partecipante ai Campionati Nazionali non professionistici diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dello svincolo;
- nel 2° periodo ordinario l'atleta "svincolato" può tesserarsi **esclusivamente** per la società con cui era tesserato nell'anno sportivo precedente;
- qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società entro i termini del 1° e 2° periodo ordinario, può sottoscrivere un nuovo tesseramento per una società partecipante ai Campionati Nazionali non professionistici esclusivamente nei termini previsti per i tesseramenti suppletivi;

Tesseramento Regionale:

- l'atleta "svincolato" può tesserarsi per una società partecipante ai Campionati Regionali improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno;
- qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società partecipante ai Campionati Regionali entro il 30 settembre di ogni anno, può tesserarsi entro i termini ordinari dei Campionati Regionali esclusivamente per la società con la quale era tesserato nella precedente stagione sportiva;
- qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società entro il 30 settembre di ogni anno ed entro i termini ordinari, può sottoscrivere un nuovo tesseramento per una società partecipante ai Campionati Regionali esclusivamente nei termini previsti per i rispettivi tesseramenti suppletivi.

DELIBERA N.270

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la legge 23 marzo 1981, n.91 "norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" e successive modifiche;
- vista la delibera assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, in data 15 luglio 2004, con oggetto "*la promozione e tutela dei vivai giovanili – direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate*";
- visto l'articolo 5 dello Statuto FIP, modificato dalla 39° Assemblea Generale Straordinaria del 18 settembre 2004 ed approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 10 novembre 2004, nel quale si stabiliscono i principi del vincolo sportivo;
- vista la propria delibera n.397 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29-30 aprile 2005, nella quale è prevista la regolamentazione del "*Premio di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti*";
- vista la propria delibera n.253, assunta nella riunione del 10 dicembre 2005, con la quale si sono stabiliti i principi fondamentali inerenti la materia dello svincolo del settore femminile ed al contempo si è istituita una Commissione ad hoc, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 dello Statuto, composta dai

rappresentanti di tutte le componenti interessate, con l'intento di definire nel dettaglio la normativa d'attuazione dei principi medesimi;

recepite le osservazioni esposte dai Signori Consiglieri in sede di discussione;

DELIBERA

- Stabilire le norme attuative dei principi dello svincolo del settore femminile come di seguito riportato:
- dare mandato alla Commissione Carte Federali per adeguare la normativa federale secondo i principi suesposti.

NORME ATTUATIVE

A) Atleta che compie il 26° anno dell'età anagrafica

[1] A partire dall'annata sportiva 2010/2011 si scioglieranno, in maniera automatica, i tesseramenti, sottoscritti con la società per la quale sono state tesserate a titolo definitivo, delle atlete che compiono il 26° anno di età anagrafica nell'anno solare 2010. Per ogni annata sportiva successiva (2011/2012, ecc.) valgono le medesime modalità del periodo precedente.

[2] Al fine di raggiungere l'obiettivo previsto al comma [1], lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene nel modo seguente:

Nell'annata sportiva 2006/07 lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1974, 1975 e 1976;

Nell'annata sportiva 2007/08 lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1977 e 1978;

Nell'annata sportiva 2008/09 lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1979 e 1980;

Nell'annata sportiva 2009/10 lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1981 e 1982;

Nell'annata sportiva 2010/11 lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1983 e 1984.

[3] La FIP pubblicherà, entro il 15 giugno di ciascun anno, un Comunicato Ufficiale, consultabile sul sito federale, con l'elenco delle atlete "svincolate" a norma del primo e secondo comma e della delibera n. 320 del 16/17 aprile 2003.

Al momento della richiesta di tesseramento di una atleta "svincolata" non deve essere attiva una comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.

La risoluzione di tali adempimenti avviene improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

[4] L'atleta "svincolata" non può sottoscrivere un nuovo tesseramento in comproprietà, con diritto di riscatto o con diritto di opzione.

[5] Per partecipare ad un campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una società partecipante ad un campionato femminile improrogabilmente entro i termini

previsti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali, deliberate dal Consiglio Federale.

Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di una, due o tre stagioni sportive.

Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.

Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.

Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.

[6] La società che tesserava l'atleta "svincolata" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di Incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (Progetto Mattioli-Troncarelli).

Le modalità per il tesseramento delle atlete saranno specificate con successiva nota della Segreteria Generale.

Il mancato rispetto della presente normativa comporta la decadenza del tesseramento.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni regolamentari attualmente in vigore.

DELIBERA N.271

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.36bis assunta dal Presidente Federali in data 11 gennaio 2006 con la quale è stata approvata la variazione della formula di svolgimento e le disposizioni organizzative della Coppa Italia 2005/2006- Winter Cup;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.36bis assunta dal Presidente Federale in data 11 gennaio 2006.

DELIBERA N.272

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.31 assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2006 con la quale si deroga a quanto previsto al comma 1 dell'art.40 del R.E., autorizzando il primo tesseramento, nei termini previsti per i tesseramenti suppletivi, per gli atleti/atlete che rispondano ai requisiti di cui la delibera n.41 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 23 luglio 2005 e la delibera n.42 assunta dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 18 giugno 2005 e ratificata con delibera n.44 assunta da Consiglio Federale nella riunione del 23 luglio u.s.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.31 assunta dal Presidente Federale in data 4 gennaio 2006.

DELIBERA N.273

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il comma 4 dell'articolo 20 dello Statuto CONI, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004 ed approvato con D.M. 23 giugno 2004, che riconosce l'autonomia, benché sotto la vigilanza del CONI, in materia tecnica, organizzativa e di gestione a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale;

visti i commi 1 ed 1-bis dell'articolo 23 dello Statuto del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004 ed approvato con D.M. 23 giugno 2004, nei quali si evidenzia la valenza pubblicistica delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, relativamente all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, specificando che, in relazione a tali materie, le Federazioni Sportive Nazionali si conformano agli indirizzi ed ai controlli del CONI;

visto l'articolo 26 dei "Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite", deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004;

preso atto della necessità, al fine di migliorare la gestione ed il controllo delle attuali norme contenute nel Regolamento Esecutivo, di suddividere le disposizioni di valenza pubblicistica da quelle emanate nell'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione riconosciuta alla Federazione Italiana Pallacanestro;

sentito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

DELIBERA

dare mandato alla Commissione Carte Federali di suddividere le normative che compongono l'attuale Regolamento Esecutivo, istituendo un Regolamento Esecutivo Tesserati ed un Regolamento Esecutivo Gare.

DELIBERA N.274

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame l'articolo 74 del Regolamento Esecutivo riguardante l'obbligo, le modalità e la variazione della omologazione dei campi di gioco per i campionati nazionali non professionistici e regionali, maschili e femminili;
- constatata la necessità di prevedere una durata massima oltre la quale si dovrà procedere ad una nuova omologazione, conformemente a quanto previsto nell'articolo di cui sopra;
- considerata la proposta di modifica dell'articolo 74 del Regolamento Esecutivo presentata dal Settore Agonistico;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

DELIBERA

modificare l'articolo 74 del Regolamento Esecutivo, con efficacia a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, con un nuovo testo qui di seguito riportato:

Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco (delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] Per tutti i campionati di Divisione Nazionale, maschili e femminili, il S.A. provvede all'omologazione del campo di gioco, da ciascuna società utilizzato per le gare dei campionati cui partecipa e con le modalità stabilite dal S.A. stesso.

[2] L'omologazione deliberata dal S.A. ad una società ha valore per tutte le altre società che partecipano a campionati inferiori, utilizzando lo stesso impianto di gioco.

[3] Per i Campionati professionistici maschili, la Lega competente provvede direttamente all'omologazione, con le modalità stabilite da proprio regolamento.

[4] Per tutti gli altri campionati, sono competenti i Comitati Regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati i campi di gioco ed hanno sede le società richiedenti, con le modalità fissate dal S.A..

[5] L'omologazione ~~rimane valida a tempo indeterminato~~ **ha durata massima di due cicli olimpici** per tutte le società che usufruiscono dell'impianto in questione.

Il S.A. dovrà provvedere ad una nuova omologazione:

a) qualora il campo subisca modifiche essenziali nelle misure e/o attrezzature sia in seguito di lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia stabilite dalla F.I.B.A.;

b) qualora una società neopromossa ad un campionato nazionale intenda usufruire di un campo omologato da un Organo periferico.

c) qualora scadano i due cicli olimpici.

[6] Le società che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli Organi competenti, sono deferite al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

[7] I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente dell'Organo che delibera l'omologazione del campo.

[8] Al verbale debbono essere unite le planimetrie dell'intero impianto corredate da una fotografia del campo di gioco.

[9] Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 81 R.E..

[10] Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate agli Organi competenti per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione.

[11] Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositato presso l'Organo competente all'omologazione ed una copia integrale deve essere a disposizione degli arbitri e delle società ospitate presso il campo di gioco.

[12] Per i provvedimenti emanati dai Comitati Regionali una copia integrale deve essere altresì trasmessa al S.A., nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dei campionati.

DELIBERA N.275

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'articolo 47 del Regolamento Esecutivo riguardante l'obbligo e le modalità del tesseramento dei dirigenti delle società sportive;
- considerato che le procedure correnti della Federazione Italiana Pallacanestro prevedono l'obbligo di tesserare, in qualità di dirigente, sia il Presidente che il Dirigente Responsabile, senza necessità di alcuna richiesta;
- presa in esame la proposta di modifica dell'articolo 47 del Regolamento Esecutivo presentata dall'Ufficio Affiliazioni;
- constatato che, a seguito della modifica dell'articolo 47 del Regolamento Esecutivo, per le motivazioni di cui sopra, si rende necessario rettificare inoltre l'articolo 166 comma 1 lettera i) Regolamento Esecutivo nel quale si prevede l'eventuale sanzione a seguito della mancata richiesta di tesseramento dei dirigenti obbligatori;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

DELIBERA

modificare gli articoli 47 e 166 del Regolamento Esecutivo, con efficacia a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, con i testi qui di seguito riportati:

Art. 47 Tesseramento dei dirigenti di società (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla FIP con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti Federali. Il tesseramento di Dirigente di società ~~deve essere obbligatoriamente richiesto~~ **è obbligatorio** per il Presidente, il Dirigente Responsabile, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.

~~Le~~ Per le **Società amministrate da un Consiglio di Amministrazione** ~~devono tesserare~~ è obbligatorio il tesseramento in qualità di dirigente del ~~il~~ **Presidente e dell'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma.**

~~Le~~ Per le **Società amministrate da Amministratore Unico** ~~devono~~ è obbligatorio **tesserare** in qualità di dirigente **l'Amministratore Unico con poteri di rappresentanza e di firma e di un altro soggetto scelto tra i soci o tra i dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.**

~~[2] La mancata richiesta dei tesseramenti come sopra specificati sarà sanzionata a norma dell'art. 166 comma 1 lettera i).~~

~~[3]~~ **[2]** Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato.

~~[4]~~ **[3]** Il Consiglio Federale fissa annualmente la quota di tesseramento dei Dirigenti di Società.

~~[5]~~ **[4]** Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della società della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della società o da parte dell'interessato.

Art. 166 Infrazioni amministrative (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. 146 R.O. (abbinamento)

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta DEPLORAZIONE

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale

b) violazione artt. 72 e 72/bis del R.E. (Obbligo presenza medico e ambulanza con defibrillatore)

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale

per la terza volta e le successive PARTITA OMOLOGATA CON IL RISULTATO 0-20 a sfavore della società ospitante.

c) violazione degli artt. 74 e 75 R.E. (disposizioni in tema di omologazione dei campi di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 50% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 100% del massimale

per la terza volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 172 R.E.

d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale

per la quarta volta PERDITA della gara disputata con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20.

e) violazione dell'art. 82 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

f) violazione dell'art. 86 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

g) violazione degli artt. 85 e 87 R.E. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

h) violazione degli artt. 90 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6, 91 R.E. e 13 R.T. (irregolarità della divisa di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

i) violazione ~~dell'art. 47 R.E. (mancata richiesta di tesseramento del Presidente, del Dirigente Responsabile)~~ e dell'art. 47bis (impiego di persone sanzionate ai sensi dell'art. 158 R.E. e mancata regolarizzazione del tesseramento delle stesse):

a) ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

b) qualora la società non ottemperasse entro tale limite, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 85 R.E. (Comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda del 25% del massimale

per la seconda volta ammenda del 50% del massimale

per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.

I comportamenti violenti o comunque tali da fomentare la reazione dei propri sostenitori, verranno sanzionati a norma dell'art. 163 R.E.

m) violazione art. 92 R.E. (mancata consegna, nel numero minimo stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali, dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 112, comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla 1^ riunione organizzativa finali nazionali giovanili)

- ammenda di € 110,00

o) violazione dell'art. 3, comma 2 R.E. (mancato versamento tassa Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti)

- per la prima volta ammenda pari al premio non versato;
- per la seconda volta ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.

La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta

p) violazione artt. 121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante)

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- per la seconda volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- per la terza volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- per la quarta volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

DELIBERA N.276

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.5 assunta nella riunione del 23 luglio u.s., con la quale è stato approvato il testo di una convenzione tipo da sottoporre all'attenzione degli Enti di Promozione Sportiva;

preso atto della volontà, espressa con missiva in data 17 giugno 2005, del Centro Sportivo Italiano di stipulare una nuova convenzione con la Federazione Italiana Pallacanestro, al fine di migliorare e approfondire i rapporti tra gli Enti interessati e nell'interesse comune dello sviluppo della pallacanestro;

considerata la bozza di convenzione elaborata dai rappresentanti del Centro Sportivo Italiano e il Presidente della Commissione Carte federali della F.I.P., nell'incontro avvenuto in data 10 novembre 2005;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

approvare il testo della convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro ed il Centro Sportivo Italiano che forma parte integrante della presente delibera, con il testo qui di seguito riportato:

**CONVENZIONE
FRA
LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
E
CENTRO SPORTIVO ITALIANO**

PREMESSA

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito denominata FIP) e il Centro Sportivo Italiano (di seguito denominato CSI) hanno come obiettivo comune la volontà di operare unitamente per il massimo sviluppo della pallacanestro nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticata ed organizzata.

I due Enti, preso atto dello sviluppo della pallacanestro presso le proprie società sportive, avendone approfondita la validità ai fini dell'educazione, personale e sociale, dei giovani, si impegnano ad agire in collaborazione per il raggiungimento dei fini suesposti.

A tal fine la Federazione si adopererà particolarmente a curare l'attività sportiva secondo i compiti istituzionali individuati dal CONI (ovvero disciplinare l'attività sportiva nazionale e internazionale di valore tecnico assoluto, promuovere quelle attività direttamente connesse con questa funzione e finalizzate all'addestramento specifico ed alla specializzazione) e il CSI a sviluppare prevalentemente, anche se non in forma esclusiva, l'attività promozionale ed amatoriale (ancorché con modalità agonistiche), con finalità associative, formative, sociali e ricreative, per tutti e per ogni età, conforme al concetto di Sport per tutti.

Con questi presupposti la FIP e il CSI stipulano la convenzione in oggetto. Tutto ciò premesso e che forma parte integrante delle presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue;

§=§=§=§=§=§=§

ART. 1

La FIP e il CSI si impegnano al riconoscimento e al rispetto delle finalità e delle autonomie reciproche.

ART. 2

Attraverso un incontro annuale, prima dell'inizio della stagione sportiva, saranno individuate e concordate alcune iniziative ritenute più idonee alla promozione della pallacanestro su tutto o parte del territorio nazionale.

ART. 3

La FIP e il CSI si impegnano a sostenere una più incisiva azione nei riguardi delle istituzioni statali, regionali, degli Enti Locali e della scuola al fine di realizzare:

- a) la diffusione della pallacanestro con iniziative promozionali di base e di immagine (convegni, meetings, stages) e stimolando la formazione di Centri Minibasket e di Società Sportive;
- b) la gestione diretta degli impianti sportivi territoriali da parte delle società attraverso convenzioni specifiche, ed anche concordare con gli Enti competenti l'assegnazione degli spazi orari negli impianti scolastici e/o di proprietà privata.

ART. 4

La FIP e il CSI si impegnano a collaborare per l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche della pallacanestro, attivando uno scambio fra i propri Centri Studi di materiale didattico (audiovisivi, book illustrativi, etc.).

ART. 5

La FIP, nei limiti della propria disponibilità, garantisce, a titolo gratuito, l'assistenza tecnica e la fornitura di materiale didattico per Corsi di Formazione indirizzati alla figura di allenatore, arbitro e dirigente di Società, promossi ed organizzati dal CSI.

ART. 6

Per quanto riguarda la formazione tecnica arbitrale resta inteso che, per i corsi direttamente organizzati dal CSI con l'approvazione e l'assistenza federale, gli arbitri dovranno espletare un biennio di attività c/o il CSI e potranno essere utilizzati, qualora richiesto dalla FIP locale, successivamente al compimento del primo anno di attività. Per gli arbitri di esclusiva formazione del CSI è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale per l'abilitazione a svolgere attività federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione FIP è previsto un colloquio per l'inserimento nei ruoli arbitrali CSI.

In questo ambito la FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli arbitri del CSI agli aggiornamenti periodici localmente previsti.

Al fine di tutelare e garantire il regolare svolgimento delle rispettive competizioni, la FIP e il CSI si impegnano a coordinare il lavoro dei rispettivi uffici designazioni, in particolar modo dei Comitati Territoriali.

ART. 7

Il CSI comunicherà, entro l'inizio di ogni stagione sportiva, l'elenco dei Presidenti (o delegati) dei Comitati territoriali e regionali regolarmente costituiti, oltreché la composizione della Commissione Tecnica Nazionale.

ART. 8

La FIP contribuisce all'effettuazione di corsi per allenatori promossi dal CSI e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un tecnico nominato dalla Federazione.

In questo ambito la FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione di tecnici del CSI agli stages per allenatori e/o istruttori minibasket.

Per gli allenatori di esclusiva formazione del CSI è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale per l'abilitazione a svolgere attività federale con l'acquisizione della qualifica di allenatore di base.

ART. 9

Per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione alle attività sportive, si formula l'impegno di sviluppare la massima collaborazione tra gli organi federali e CSI stabilendo quanto segue:

9.1 – Per quanto riguarda l'attività dei giovani fino a 13 anni si riconosce:

- ❖ la possibilità per la Società sportive di partecipare a tornei dei due Enti, ognuna con la propria affiliazione e tesseramento, in accordo con i competenti comitati;
- ❖ prevedere, per tale attività, Commissione Giudicanti miste;

❖ l'opportunità di concordare i calendari e di organizzare, eventualmente, attività comune con l'esclusione dei Campionati federali.

9.2 – Per quanto riguarda le attività amatoriali, si riconosce l'opportunità di concordare calendari e, in particolare, nelle provincie in cui è meno diffusa la pratica della pallacanestro:

❖ la possibilità, per le Società sportive, di partecipare a Tornei promossi dai due Enti, ognuna con la propria affiliazione e tesseramento, in accordo con i competenti comitati;

❖ La possibilità di organizzare eventualmente, attività comune "OPEN" con l'esclusione di Campionati federali e Campionati Nazionali CSI;

❖ prevedere, per tale attività, Commissioni Giudicanti miste.

9.3 - La FIP ed il CSI concordano che i rispettivi atleti possano essere tesserati nello stesso anno sportivo solo per la stessa Società che svolge attività con ambedue gli Enti.

Inoltre atleti tesserati FIP possono partecipare a manifestazioni CSI purché tesserati per altra Società esclusivamente affiliata al CSI, previo nulla osta della Società di provenienza.

9.4 – I provvedimenti disciplinari che prevedono sospensioni dall'attività superiori a sei mesi inflitte da uno dei due Enti, varranno anche per l'altro Ente, previa ratifica degli organi competenti di ciascun Ente.

Detti provvedimenti dovranno essere notificati tempestivamente all'atto della loro deliberazione.

ART. 10

La FIP, nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:

a) l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali dell'Ente mettendo inoltre a disposizione i propri arbitri ed ufficiali di campo;

b) il sostegno, nelle diverse forme, delle iniziative, manifestazioni promozionali (con esclusione di Campionati organizzati dall'Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la collaborazione diretta della FIP che abbiano carattere nazionale, abbiano rilevante rilievo partecipativo e particolare risonanza e pubblicizzazione da parte dei mass-media;

Il CSI, nei limiti delle proprie possibilità, si impegna:

a) a dare risalto e pubblicizzare, nelle forme dovute e concordate, l'assistenza offerta dalla FIP;

b) a favorire la partecipazione all'attività della FIP delle proprie Società.

ART. 11

La FIP e il CSI si impegnano a divulgare e promuovere la presente Convenzione nell'ambito dei propri organi periferici.

L'inosservanza delle norme contenute nella presente Convenzione è causa di decadenza della stessa.

ART. 12

Per l'attuazione della presente convenzione, nonché per risolvere ogni controversia, sia in sede interpretativa, sia in sede esecutiva, viene costituita una Commissione paritetica nazionale, formata dalle presidenze dei due Enti.

ART. 13

La presente Convenzione ha la durata di anni due con decorrenza dal e si intende tacitamente rinnovata per altri due anni, qualora non venga disdetta da una delle due parti almeno un mese prima della sua scadenza.

Prof. Fausto Maifredi

Dott. Edio Costantini

.....

.....

Presidente

Presidente Nazionale

Federazione Italiana Pallacanestro

Centro Sportivo Italiano

DELIBERA N.277

Il Consiglio Federale

visto l'art. 32 dello Statuto Federale;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1311 del 30 giugno 2005, inerente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. e relativi allegati, già recepita integralmente con propria deliberazione n.149 assunta da Consiglio Federale del 21- 22 Ottobre 2005;

viste le successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 615 del 22 dicembre 2005, comprensiva del nuovo Disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici;

vista la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 432 dell'11 ottobre 2005 relativa alla Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti per l'anno 2006;

DELIBERA

- di recepire integralmente la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti per l'anno 2006 in conformità alla deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 432 dell'11 ottobre 2005;
- di recepire ed applicare integralmente le modifiche ed integrazioni apportate alle Norme Sportive Antidoping dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con la deliberazione n.615 del 22 dicembre 2005;
- di recepire ed applicare integralmente il nuovo Disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici in conformità alla ripetuta deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 615 del 22 dicembre 2005.

Allegato n. _____
Deliberazione n. 432
Riunione del 11 OTT. 2005



The World Anti-Doping Code

THE 2006 PROHIBITED LIST INTERNATIONAL STANDARD

The official text of the *Prohibited List* shall be maintained by WADA and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.

This List shall come into effect on 1 January 2006.

THE 2006 PROHIBITED LIST WORLD ANTI-DOPING CODE

Valid 1 January 2006

The use of any drug should be limited to medically justified indications

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

PROHIBITED SUBSTANCES

S1. ANABOLIC AGENTS

Anabolic agents are prohibited.

1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)

a. Exogenous* AAS, including:

1-androstendiol (5 α -androst-1-ene-3 β ,17 β -diol); **1-androstendione** (5 α -androst-1-ene-3,17-dione); **bolandiol** (19-norandrostenediol); **bolasterone**; **boldenone**; **boldione** (androsta-1,4-diene-3,17-dione); **calusterone**; **clostebol**; **danazol** (17 α -ethynyl-17 β -hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); **dehydrochlormethyltestosterone** (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one); **desoxymethyltestosterone** (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol); **drostanolone**; **ethylestrenol** (19-nor-17 α -pregn-4-en-17-ol); **fluoxymesterone**; **formebolone**; **furazabol** (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androstanol[2,3-c]-furan); **gestrinone**; **4-hydroxytestosterone** (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one); **mestanolone**; **mesterolone**; **metenolone**; **methandienone** (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one); **methandriol**; **methasterone** (2 α , 17 α -dimethyl-5 α -androstane-3-one-17 β -ol); **methyldienolone** (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one); **methyl-1-testosterone** (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one); **methylnortestosterone** (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one); **methyltrienolone** (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one); **methyltestosterone**; **mibolerone**; **nandrolone**; **19-norandrostenedione** (estr-4-ene-3,17-dione); **norboletone**; **norclostebol**; **norethandrolone**; **oxabolone**; **oxandrolone**; **oxymesterone**; **oxymetholone**; **prostanazol** ([3,2-c]pyrazole-5 α -etioallocholane-17 β -tetrahydropyranol); **quinbolone**; **stanozolol**; **stenbolone**; **1-testosterone** (17 β -hydroxy-5 α -

androst-1-en-3-one); **tetrahydrogestrinone** (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17 β -ol-3-one); **trenbolone** and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

b. Endogenous AAS:**

androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol); **androstenedione** (androst-4-ene-3,17-dione); **dihydrotestosterone** (17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one); **prasterone** (dehydroepiandrosterone, DHEA); **testosterone** and the following metabolites and isomers:

5 α -androstan-3 α ,17 α -diol; 5 α -androstan-3 α ,17 β -diol; 5 α -androstan-3 β ,17 α -diol; 5 α -androstan-3 β ,17 β -diol; androst-4-ene-3 α ,17 α -diol; androst-4-ene-3 α ,17 β -diol; androst-4-ene-3 β ,17 α -diol; androst-5-ene-3 α ,17 α -diol; androst-5-ene-3 α ,17 β -diol; androst-5-ene-3 β ,17 α -diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3 β ,17 β -diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; 3 α -hydroxy-5 α -androstan-17-one; 3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

Where an anabolic androgenic steroid is capable of being produced endogenously, a *Sample* will be deemed to contain such *Prohibited Substance* where the concentration of such *Prohibited Substance* or its metabolites or markers and/or any other relevant ratio(s) in the *Athlete's Sample* so deviates from the range of values normally found in humans that it is unlikely to be consistent with normal endogenous production. A *Sample* shall not be deemed to contain a *Prohibited Substance* in any such case where an *Athlete* proves that the concentration of the *Prohibited Substance* or its metabolites or markers and/or the relevant ratio(s) in the *Athlete's Sample* is attributable to a physiological or pathological condition.

In all cases, and at any concentration, the *Athlete's* sample will be deemed to contain a *Prohibited Substance* and the laboratory will report an *Adverse Analytical Finding* if, based on any reliable analytical method (e.g. IRMS), the laboratory can show that the *Prohibited Substance* is of exogenous origin. In such case, no further investigation is necessary.

If a value in the range of levels normally found in humans is reported and the reliable analytical method (e.g. IRMS) has not determined the exogenous origin of the substance, but if there are serious indications, such as a comparison to reference steroid profiles, of a possible *Use of a Prohibited Substance*, further investigation shall be conducted by the relevant *Anti-Doping Organization* by reviewing the results of any previous test(s) or by conducting subsequent test(s), in order to determine whether the result is due to a physiological or pathological condition, or has occurred as a consequence of the exogenous origin of a *Prohibited Substance*.

When a laboratory has reported a T/E ratio greater than four (4) to one (1) and any reliable analytical method (e.g. IRMS) applied has not determined the exogenous origin of the substance, further investigation may be conducted by a review of previous tests or by conducting subsequent test(s), in order to determine whether the result is due to a physiological or pathological condition, or has occurred as a consequence of the exogenous origin of a *Prohibited Substance*. If a laboratory reports, using an additional reliable analytical method (e.g. IRMS), that the *Prohibited Substance* is of exogenous origin, no further investigation is necessary and the *Sample* will be deemed to contain such *Prohibited Substance*. When an additional reliable analytical method (e.g. IRMS) has not been applied and a minimum of three previous test results are not available, the relevant *Anti-Doping Organization* shall test the *Athlete* with no advance notice at least three times within a three-month period. If the longitudinal profile of the *Athlete* that is subject to the subsequent tests is not physiologically normal, the result shall be reported as an *Adverse Analytical Finding*.

In extremely rare individual cases, boldenone of endogenous origin can be consistently found at very low nanograms per milliliter (ng/mL) levels in urine. When such a very low concentration of boldenone is reported by a laboratory and any reliable analytical method (e.g. IRMS) applied has not determined the exogenous origin of the substance, further investigation may be conducted by a review of previous tests or by conducting subsequent test(s). When an additional reliable analytical method (e.g. IRMS) has not been applied, a minimum of three no advance notice tests in a period of three months shall be conducted by the relevant *Anti-Doping Organization*. If the longitudinal profile of the *Athlete* who is subject to the subsequent tests is not physiologically normal, the result shall be reported as an *Adverse Analytical Finding*.

For 19-norandrosterone, an *Adverse Analytical Finding* reported by a laboratory is considered to be scientific and valid proof of exogenous origin of the *Prohibited Substance*. In such case, no further investigation is necessary.

Should an *Athlete* fail to cooperate in the investigations, the *Athlete's Sample* shall be deemed to contain a *Prohibited Substance*.

Other Anabolic Agents, including but not limited to:

Clenbuterol, tibolone, zeranol, zilpaterol.

For purposes of this section:

* "exogenous" refers to a substance which is not ordinarily capable of being produced by the body naturally.

** "endogenous" refers to a substance which is capable of being produced by the body naturally.

S2. HORMONES AND RELATED SUBSTANCES

The following substances, including other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s), and their releasing factors, are prohibited:

- 1. Erythropoietin (EPO);**
- 2. Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth Factors (e.g. IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);**
- 3. Gonadotrophins (LH, hCG), prohibited in males only;**
- 4. Insulin;**
- 5. Corticotrophins.**

Unless the *Athlete* can demonstrate that the concentration was due to a physiological or pathological condition, a *Sample* will be deemed to contain a *Prohibited Substance* (as listed above) where the concentration of the *Prohibited Substance* or its metabolites and/or relevant ratios or markers in the *Athlete's Sample* so exceeds the range of values normally found in humans that it is unlikely to be consistent with normal endogenous production.

If a laboratory reports, using a reliable analytical method, that the *Prohibited Substance* is of exogenous origin, the *Sample* will be deemed to contain a *Prohibited Substance* and shall be reported as an *Adverse Analytical Finding*.

The presence of other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s), diagnostic marker(s) or releasing factors of a hormone listed above or of any other finding which indicate(s) that the substance detected is of exogenous origin, will be deemed to reflect the use of a *Prohibited Substance* and shall be reported as an *Adverse Analytical Finding*.

S3. BETA-2 AGONISTS

All beta-2 agonists including their D- and L-isomers are prohibited.

As an exception, formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline, when administered by inhalation, require an abbreviated Therapeutic Use Exemption.

Despite the granting of any form of Therapeutic Use Exemption, a concentration of salbutamol (free plus glucuronide) greater than 1000 ng/mL will be considered an *Adverse Analytical Finding* unless the athlete proves that the abnormal result was the consequence of the therapeutic use of inhaled salbutamol.

S4. AGENTS WITH ANTI-ESTROGENIC ACTIVITY

The following classes of anti-estrogenic substances are prohibited:

- 1. Aromatase inhibitors including, but not limited to, anastrozole, letrozole, aminoglutethimide, exemestane, formestane, testolactone.**
- 2. Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) including, but not limited to, raloxifene, tamoxifen, toremifene.**
- 3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to, clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.**

S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS

Masking agents include but are not limited to:

Diuretics^{*}, epitestosterone, probenecid, alpha-reductase inhibitors (e.g. finasteride, dutasteride), plasma expanders (e.g. albumin, dextran, hydroxyethyl starch).

Diuretics include:

acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s) (except for drosperinone, which is not prohibited).

^{*} A Therapeutic Use Exemption is not valid if an *Athlete's* urine contains a diuretic in association with threshold or sub-threshold levels of a *Prohibited Substance(s)*.

PROHIBITED METHODS

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER

The following are prohibited:

- a. Blood doping, including the use of autologous, homologous or heterologous blood or red blood cell products of any origin.
- b. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including but not limited to perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood substitutes, microencapsulated haemoglobin products).

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

- a. *Tampering*, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and validity of *Samples* collected during *Doping Controls* is prohibited. These include but are not limited to catheterisation, urine substitution and/or alteration.
- b. Intravenous infusions are prohibited, except as a legitimate acute medical treatment.

M3. GENE DOPING

The non-therapeutic use of cells, genes, genetic elements, or of the modulation of gene expression, having the capacity to enhance athletic performance, is prohibited.

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

**In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3 defined above,
the following categories are prohibited in competition:**

PROHIBITED SUBSTANCES

S6. STIMULANTS

The following stimulants are prohibited, including both their optical (D- and L-) isomers where relevant:

Adrafinil, adrenaline*, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon, cathine**, clobenzorex, cocaine, cropropamide, crotetamide, cyclazodone, dimethylamphetamine, ephedrine***, etamivan, etilamphetamine, etilefrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, heptaminol, isometheptene, levmethamfetamine, meclofenoxate, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine (D-), methylenedioxyamphetamine, methylenedioxymethamphetamine, p-methylamphetamine, methylephedrine****, methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenefrine, norfenfluramine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine, phenmetrazine, phenpromethamine, phentermine, prolintane, propylhexedrine, selegiline, sibutramine, strychnine and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s)****.

* Adrenaline associated with local anaesthetic agents or by local administration (e.g. nasal, ophthalmologic) is not prohibited.

** **Cathine** is prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per milliliter.

*** Each of **ephedrine** and **methylephedrine** is prohibited when its concentration in urine is greater than 10 micrograms per milliliter.

**** The following substances included in the 2006 Monitoring Program (bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, pseudoephedrine, synephrine) are not considered as *Prohibited Substances*.

S7. NARCOTICS

The following narcotics are prohibited:

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its derivatives, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S8. CANNABINOIDS

Cannabinoids (e.g. hashish, marijuana) are prohibited.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS

All glucocorticosteroids are prohibited when administered orally, rectally, intravenously or intramuscularly. Their use requires a Therapeutic Use Exemption approval.

Except as indicated below, other routes of administration require an abbreviated Therapeutic Use Exemption.

Topical preparations when used for dermatological, aural/otic, nasal, buccal cavity and ophthalmologic disorders are not prohibited and do not require any form of Therapeutic Use Exemption.

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1. ALCOHOL

Alcohol (ethanol) is prohibited *in-competition* only, in the following sports. Detection will be conducted by analysis of breath and/or blood. The doping violation threshold for each Federation is reported in parenthesis.

- | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| • Aeronautic (FAI) | (0.20 g/L) | • Karate (WKF) | (0.10 g/L) |
| • Archery (FITA, IPC) | (0.10 g/L) | • Modern Pentathlon (UIPM) | (0.10 g/L) |
| • Automobile (FIA) | (0.10 g/L) | for disciplines involving shooting | |
| • Billiards (WCBS) | (0.20 g/L) | • Motorcycling (FIM) | (0.10 g/L) |
| • Boules (CMSB, IPC bowls) | (0.10 g/L) | • Powerboating (UIM) | (0.30 g/L) |

P2. BETA-BLOCKERS

Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited *in-competition* only, in the following sports.

- | | |
|--|---|
| • Aeronautic (FAI) | • Modern Pentathlon (UIPM) for disciplines involving shooting |
| • Archery (FITA, IPC) (also prohibited <i>out-of-competition</i>) | • Nine-pin bowling (FIQ) |
| • Automobile (FIA) | • Sailing (ISAF) for match race helms only |
| • Billiards (WCBS) | • Shooting (ISSF, IPC) (also prohibited <i>out-of-competition</i>) |
| • Bobsleigh (FIBT) | • Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big air |
| • Boules (CMSB, IPC bowls) | • Wrestling (FILA) |
| • Bridge (FMB) | |
| • Chess (FIDE) | |
| • Curling (WCF) | |
| • Gymnastics (FIG) | |
| • Motorcycling (FIM) | |

Beta-blockers include, but are not limited to, the following:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, plndolol, propranolol, sotalol, timolol.

SPECIFIED SUBSTANCES*

"Specified Substances"* are listed below:

- All inhaled Beta-2 Agonists, except clenbuterol;
- Probenecid;
- Cathine, cropropamide, crotetamide, ephedrine, etamivan, famprofazone, heptaminol, isometheptene, levmetamfetamine, meclofenoxate, p-methylamphetamine, methylephedrine, nikethamide, norfenefrine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, phenpromethamine, propylhexedrine, selegiline, sibutramine;
- Cannabinoids;
- All Glucocorticosteroids;
- Alcohol;
- All Beta Blockers.

* *"The Prohibited List may identify specified substances which are particularly susceptible to unintentional anti-doping rule violations because of their general availability in medicinal products or which are less likely to be successfully abused as doping agents."* A doping violation involving such substances may result in a reduced sanction provided that the *"...Athlete can establish that the Use of such a specified substance was not intended to enhance sport performance..."*



THE 2006 MONITORING PROGRAM*

The following substances are placed on the 2006 Monitoring Program:

- 1. Stimulants:**
- a) In-Competition Only:** *Bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, pseudoephedrine, synephrine.*
- b) Out-of competition:** *Adrafinil, adrenaline, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon, clobenzorex, cocaine, cyclazodone, dimethylamphetamine, etilamphetamine, etilefrine, fenbutrazate, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine (D-), methylenedioxyamphetamine, methylenedioxymethamphetamine, methylphenidate, modafinil, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, strychnine.*
- 2. Narcotics:** ***In-Competition Only:*** *morphine/codeine ratio*

* The WADA Code (4.5) states: "WADA, in consultation with other Signatories and governments, shall establish a monitoring program regarding substances which are not on the Prohibited List, but which WADA wishes to monitor in order to detect patterns of misuse in sport."

September 2005



WADA Prohibited List, 2006

Summary of Major Modifications

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

S1. ANABOLIC STEROIDS

The nomenclature of the substances on this list of examples is standardized as follows:

- For substances that have been given an International Non-proprietary Name (INN), only this name appears.
- Only when the commonly-used name of a substance is better known than the INN, this commonly-used name appears in parenthesis.
- When the INN is not known, the commonly-used name appears, accompanied by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nomenclature in parenthesis.

1.a. Exogenous Anabolic Steroids

- Desoxymethyltestosterone (designer steroid), methasterone, prostanazol and methyl-1-testosterone are added to the list of examples.

1.b. Endogenous Anabolic Steroids

- The explanatory note in Section 1b: "Endogenous AAS" has been reworded and expanded in order to further clarify the procedures and/or tests to follow when an Adverse Analytical Finding is reported for this category of anabolic androgenic steroids or for a T/E ratio.
- An explanatory paragraph previously included in the Explanatory Note of the 2005 Prohibited List is added to clarify the procedures for the follow-up tests after reporting an Adverse Analytical Finding of a very low concentration of boldenone.
- It is also specified, as described in the Explanatory Note of the 2005 List, that an Adverse Analytical Finding for 19-norandrosterone

reported by a laboratory is sufficient proof and does not require further follow-up tests.

Other Anabolic Agents:

- Tibolone, a synthetic steroid with anabolic properties used to treat post-menopausal symptoms, is added to the list of examples.

S.2 HORMONES AND RELATED SUBSTANCES

- The status of both human chorionic gonadotrophin (hCG) and luteinizing hormone (LH) is changed and both substances are now only prohibited in males. Despite the scientific rationale to prohibit these substances in women, the experience during 2005 has led, in some cases, to detect elevated hCG levels due to physiological (pregnancy) or pathological conditions with potentially significant psychological or social consequences for the athlete, in addition to the difficulty, to date, to discriminate at the laboratory level these cases from doping abuse.
- A paragraph reinforcing the detection of exogenous substances by a reliable method is added for consistency with that of endogenous anabolic steroids in Section 1b.
- "s" is added to "factor" in "insulin-like growth factor" since there is more than one.

S.3 BETA-2 AGONISTS

- The sentence "*Their use requires a Therapeutic Use Exemption*" in the first paragraph is deleted as it applies to all substances on the List and was deemed redundant with subsequent wording.
- The mention of restricted diagnosis to use of beta-2-agonists by inhalation is deleted in order to be consistent with Section 8 of the Therapeutic Use Exemption Standard and as it is preferred to leave to the professional judgment of the physician the medical conditions under which these drugs have to be prescribed.
- The last paragraph of this section is slightly reworded to stress that a concentration of salbutamol greater than 1000 ng/mL is considered an adverse analytical finding regardless of the granting of any form of Therapeutic Use Exemption.

S.5 DIURETICS

- The sentence "*Diuretics and other masking agents are prohibited*" is removed as it was deemed redundant with the rest of the paragraph.
- It is clarified that drospirinone, a progestative with mild diuretic properties, is not prohibited (as indicated in the Explanatory Note of the 2005 Prohibited List).

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER

- "*...other than for medical treatment*" is removed from the end of paragraph "a" as it is deemed unnecessary and ambiguous.

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

- The section is divided into 2 separate subcategories to avoid confusion between tampering methods used during sample collection and intravenous infusions.

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

S.6 STIMULANTS

- Adrenaline, which previously was exemplified in a footnote only, is now clearly named in the list of stimulants.
- Some stimulants considered prohibited but not previously listed as examples in the 2004 and 2005 List, are re-introduced to the list of examples for clarification. Therefore cropropamide, crotetamide, etamivan, heptaminol, isometheptene, and the isomers of methylamphetamine (levmethamfetamine, methamphetamine (D-), p-methylamphetamine, ortetamine, phenpromethamine, propylhexedrine) are re-introduced as examples.
- New examples of stimulants are added based on chemical structure or biological effect(s): cyclazodone, fenbutrazate, meclofenoxate, norfenefrine, octopamine, oxilofrine, pentetrazol, sibutramine.
- Please note that a number of new stimulants added to the section are also specified substances as indicated in the corresponding section.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS

- Topical preparations, to treat aural/otic, nasal, buccal cavity and ophthalmic ailments, no longer require a Therapeutic Use Exemption

due to a wide medical use and the absence of doping potential for these routes of administration.

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1. ALCOHOL

- FIS requested to be removed from the list of International Federations testing for alcohol.
- Powerboating (UIM) is added with a threshold at 0.30g/L.
- International Paralympic Committee (IPC) is added for Archery and Boules (bowls).
- FIM requested to change the threshold level from 0.00 g/L to 0.10 g/L.

P2. BETA BLOCKERS

- FINA requested to have prohibition lifted.
- IPC is added for Archery, Shooting and Boules (bowls).
- The list of different categories of FIS disciplines where beta-blockers are prohibited is expanded.

SPECIFIED SUBSTANCES

The following stimulants from section S6 are added: cathine, cropropamide, crotetamide, etamivan, famprofazone, heptaminol, isometheptene, meclofenoxate, p-methylamphetamine, nikethamide, norfenefrine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, phenpromethamine, propylhexedrine, selegiline and sibutramine.

MONITORING PROGRAM

The following stimulants from Section S6 will be monitored out-of-competition: adrafinil, adrenaline, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon, clobenzorex, cocaine, cyclazodone, dimethylamphetamine, etilamphetamine, etilefrine, fenbutrazate, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine (D-), methylenedioxyamphetamine, methylenedioxymethamphetamine, methylphenidate, modafinil, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, strychnine.

The monitoring program for in-competition substances will remain as in 2005, with the recommendation to extend the number of laboratories participating in this program in order to better monitor some trends observed for some substances.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>615</u> del <u>22 DIC. 2005</u>			
Oggetto. SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E GARANZIA PER LO SPORT - COORDINAMENTO ATTIVITA' ANTIDOPING: "Nuova versione del Regolamento e del Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici contenuti nelle Norme Sportive Antidoping".			
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> P ₃	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> D ₂	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	- 9 GEN. 2006		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 7, commi 6 e 7 dello Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTE la Convenzione contro il doping di Strasburgo ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, la Dichiarazione di Copenaghen e la Convenzione UNESCO contro il doping;

VISTO il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280;

deliberazione n. 615

Riunione del 22 DIC. 2005

VISTA la Deliberazione n. 1311 del 30 giugno 2005 con la quale il Consiglio Nazionale del CONI approvava le predette Norme Sportive Antidoping e conferiva altresì alla Giunta Nazionale la delega per l'eventuale riesame entro il quadriennio olimpico 2004-2008 delle Norme Sportive Antidoping al fine di apportare i necessari aggiustamenti tecnico-procedurali;

VISTA la Legge 376 del 14 dicembre 2000;

RAVVISATA la necessità di inserire nel Regolamento alcune specifiche previsioni, del Programma Mondiale Antidoping WADA, contenute negli allegati alle Norme Sportive Antidoping, al fine di consentire una più facile ed immediata conoscenza delle disposizioni;

DELIBERA


- Di approvare la nuova versione del Regolamento e del Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici contenuti nelle Norme Sportive Antidoping adottate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 30 giugno 2005 ed approvate con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 31 agosto 2005, come da testi allegati che formano parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa

Il Dirigente
Dot. Marco Arpino





Coni

Norme sportive antidoping

Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA

Codice Mondiale Antidoping Standard Internazionali Regolamento dell'attività antidoping

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERAZIONE N°1311 DEL 30 GIUGNO 2005
E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI
APPROVATE DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERAZIONE N.° 615 DEL 22 DICEMBRE 2005

<http://www.C.O.N.I..it/antidoping>

INDICE

PARTE I – CODICE MONDIALE ANTIDOPING WADA

PARTE II – STANDARD INTERNAZIONALI WADA

PARTE III – REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING

PREAMBOLO

pag.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Definizione del doping e violazioni del Regolamento pag. 4
- Art. 2 – Prove del doping pag. 5
- Art. 3 – Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti pag. 6

TITOLO II – STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTIVITÀ ANTIDOPING E COORDINAMENTO

- Art. 4 – Giudice di ultima istanza in materia di doping (G.U.I.) pag. 8
- Art. 5 – Commissione Antidoping (C.A.) pag. 8
- Art. 6 – Commissione Medico-Scientifica Antidoping (C.S.A.) pag. 11
- Art. 7 – Ufficio di Procura Antidoping (U.P.A.) pag. 12
- Art. 8 – Comitato Etico (C.E.) pag. 13
- Art. 9 – Coordinamento Attività Antidoping (Coordinamento) pag. 14
- Art. 10 – Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) pag. 15
- Art. 11 – Incompatibilità, durata e decadenza pag. 16

TITOLO III – NORME PROCEDURALI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI LUOGHI DI PERMANENZA DELL'ATLETA E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

- Art. 12 – Programma dei controlli antidoping pag. 18
- Art. 13 – Controlli antidoping sulle urine pag. 19
- Art. 14 – Controlli antidoping ed ematici pag. 25

TITOLO IV – GESTIONE DEI RISULTATI, ADEMPIMENTI E SANZIONI

- Art. 15 – Adempimenti conseguenti ai casi di positività pag. 26

Norme sportive antidoping

Art. 16 – Sospensione cautelare	pag. 29
Art. 17 – Procedimento disciplinare	pag. 30
Art. 18 – Violazioni delle norme antidoping	pag. 32
Art. 19 – Sanzioni	pag. 32
Art. 20 – Procedura per l'appello	pag. 37
Art. 21 – Ricorso al Giudice di ultima istanza in materia di doping	pag.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Campo di applicazione	pag. 43
Art. 23 – Divulgazione delle informazioni	pag. 44
Art. 24 – Comunicazioni ai mezzi di informazione	pag. 44
Art. 25 – Obbligo di riservatezza	pag. 45
Art. 26 – Norme transitorie	pag. 45
Art. 27 – Controlli antidoping per gli animali che partecipano alle competizioni sportive	pag. 45
Art. 28 – Ruoli e responsabilità	pag. 46
Art. 29 – Norme finali	pag. 47

Appendice: Definizioni pag. 48

Allegati: Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti WADA
Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici con modulistica
Informativa all'interessato
Dichiarazione
Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese

PREAMBOLO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è l'Organizzazione antidoping nazionale (NADO) riconosciuta da WADA.

La NADO è l'ente nazionale cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del Regolamento antidoping, direzione dei prelievi dei campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale.

Le Norme sportive antidoping adottate dal C.O.N.I., analogamente ai regolamenti di gara, sono le norme che disciplinano le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato da parte dell'esercente la potestà genitoriale, sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive.

Le Norme antidoping non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o diritto del lavoro.

Per l'espletamento dei suoi compiti il C.O.N.I. si avvale strumentalmente della "C.O.N.I. Servizi S.p.A.", ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n.178.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Di seguito vengono riportati dal Codice WADA la definizione di doping, le circostanze ed i comportamenti che costituiscono la violazione del Regolamento antidoping, la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, l'uso terapeutico.

Art. 1

Definizione del doping e violazioni del Regolamento

- 1.1. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli Atleti.
Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento dell'attività antidoping ("Regolamento").
Le violazioni del *Regolamento* sono quelle di seguito riportate.
- 1.2. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'Atleta.
 - 1.2.1. Ogni Atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli Atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi del precedente punto 1.2. non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'Atleta.

Norme sportive antidoping

- 1.2.2. Fatta eccezione per le sostanze per cui la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti ("*Lista*") stabilisce un quantitativo limite, la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico di un Atleta costituisce di per sé una violazione del *Regolamento*.
- 1.2.3. In deroga al principio generale stabilito al precedente punto 1.2.2., la *Lista* può definire alcuni criteri specifici per valutare le sostanze vietate che possono essere prodotte anche per via endogena.
- 1.3. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.
 - 1.3.1. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituisce un elemento essenziale; è sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati, o si sia tentato di usarli, per commettere una violazione del *Regolamento*.
- 1.4. Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con il vigente *Regolamento*, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.
- 1.5. La violazione, senza giustificato motivo, delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, inclusa l'omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità e la conseguente mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti.

A tal fine gli Atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare le informazioni per la loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori competizione, dandone tempestiva comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.), di appartenenza.
- 1.6. La manomissione o il tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping.
- 1.7. Il possesso di sostanze vietate e la pratica di metodi proibiti.
 - 1.7.1. Salvo l'uso terapeutico consentito in virtù del successivo art. 3.4. o ad altro giustificato motivo, il possesso da parte di un Atleta in qualsiasi momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori competizione e/o la pratica di un metodo proibito.
 - 1.7.2. Salvo l'uso terapeutico consentito in virtù del successivo art. 3.4. o ad altro giustificato motivo, il possesso - in relazione a un Atleta, a una competizione o a un allenamento - da parte del personale di supporto degli Atleti in qualsiasi momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori competizione e/o la pratica di un metodo proibito.
- 1.8. Il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti.

Norme sportive antidoping

- 1.9. La somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all'Atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione del *Regolamento*.
Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi esercita la professione medica, farmaceutica o connessa.
- 1.10. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000, ivi compresa la comunicazione - da parte della Commissione ministeriale - di una positività di un Atleta ovvero di un rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping sanitari, comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dalle F.S.N., dalle D.S.A.

Art. 2

Prove del doping

- 2.1. Onere e grado della prova.
In attuazione delle disposizioni del Codice, il C.O.N.I., attraverso le strutture di cui al Titolo II del *Regolamento*, ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione in materia di doping.
Quando l'onere della prova è affidato all'Atleta o ad altra persona responsabile di una violazione del *Regolamento*, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze il grado della prova è basato sulla valutazione delle probabilità.
- 2.2. Metodi per accertare fatti e presunzioni.
I fatti correlati alle violazioni del *Regolamento* possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza.
Nei casi di doping, risultanti dall'accertata presenza della sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta, vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:
- 2.2.1. si presume che i laboratori accreditati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente agli appositi Standard internazionali nelle procedure di analisi e di conservazione dei campioni biologici. L'Atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli Standard internazionali nelle procedure di analisi e di conservazione dei campioni biologici; in tale ipotesi, la struttura antidoping è tenuta a dimostrare che quanto sostenuto dall'Atleta non ha inficiato il risultato analitico di positività;

Norme sportive antidoping

- 2.2.2. l'inosservanza degli Standard internazionali nelle procedure di analisi e di conservazione dei campioni biologici o altra violazione del Regolamento non hanno rilievo se i risultati delle analisi sono negativi.
- 2.3. Nei casi previsti al precedente art. 1, punti 4 e 5 la prova è implicita nel rifiuto o nell'omissione o nella violazione.

Art. 3

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti

- 3.1. La WADA pubblica nel proprio sito web la versione più recente della *Lista*.
La *Lista* ed i suoi aggiornamenti – di cui la Giunta Nazionale prenderà atto, senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del C.O.N.I. - entrano in vigore secondo le modalità indicate dalla WADA.
La WADA annualmente pubblica di norma nel mese di gennaio una nuova *Lista*.
E' fatto obbligo alle F.S.N. e le D.S.A. recepire la *Lista* nei propri regolamenti e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione agli affiliati.
La *Lista* trova comunque applicazione anche nel caso in cui le F.S.N. o le D.S.A. non abbiano provveduto a compiere gli atti formali di adozione.
- 3.2. Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la *Lista*.
La *Lista* comprende:
- sostanze vietate e metodi proibiti in e fuori competizione;
- sostanze vietate e metodi proibiti in competizione.
Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la *Lista* può essere integrata dalla WADA in funzione di una determinata disciplina sportiva.
La *Lista* può identificare delle sostanze specifiche che siano particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali ovvero di un loro utilizzo con scarsa probabilità di successo come agenti dopanti.
- 3.3. Criteri per l'inclusione di sostanze e di metodi nella *Lista*
L'inclusione di sostanze vietate e di metodi proibiti nella *Lista* è demandata alla WADA ai sensi dell'art. 4.3. del Codice.
- 3.4. Uso terapeutico
A norma degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del C.O.N.I., è istituito il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici ("CEFT"), regolato da un apposito disciplinare deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che forma parte integrante del presente *Regolamento*.
Il CEFT esamina le richieste di esenzione a fini terapeutici ("TUEs") degli Atleti in conformità con gli Standard Internazionali.

Norme sportive antidoping

3.5. Programma di monitoraggio

La WADA, di concerto con gli altri Firmatari e i Governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella *Lista*, per accertarne eventuali usi impropri in ambito sportivo.

La WADA provvede a rendere pubblico, prima dell'esecuzione dei test, l'elenco delle sostanze che sono monitorate.

I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA, i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori competizione. Tali dati non devono contenere ulteriori informazioni su campioni specifici.

La WADA fornisce al Coordinamento, di norma annualmente, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive, garantendo l'anonimato dei singoli Atleti in riferimento a tali dati. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituiscono una violazione del *Regolamento*.

Il Coordinamento si attiva per la diffusione di tali informazioni presso le F.S.N. e le D.S.A.

TITOLO II

STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTIVITÀ ANTIDOPING E COORDINAMENTO

Di seguito vengono indicate le attività di pianificazione generale e di coordinamento del C.O.N.I. -NADO, per l'attuazione delle normative proprie e della WADA, ai fini della pratica di uno sport libero dal doping.

Art. 4

Giudice di ultima istanza in materia di doping (G.U.I.)

4.1. Al fine di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni dei Giudici sportivi in materia di doping - esperiti i gradi di giustizia sportiva federale e ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ("T.A.S.") a norma del Codice WADA - è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza in materia di doping ("G.U.I."), istituito presso il C.O.N.I.

4.2. Il G.U.I. è composto da un Presidente e da quattro membri ordinari, di cui uno con incarico di Vice Presidente. Per i procedimenti di appello avverso i rifiuti del CEFT in materia di TUEs, il G.U.I. è integrato da ulteriori quattro componenti tecnici, di cui uno in rappresentanza degli Atleti. Tali ultimi componenti possono, su indicazione del Presidente, prendere parte anche agli altri procedimenti con funzioni consultive, laddove sussistano particolari esigenze di carattere tecnico - scientifico.

4.3. Il Presidente e i componenti ordinari debbono essere magistrati, anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati patrocinanti avanti le supreme Corti. Gli altri componenti

Norme sportive antidoping

debbono essere designati tra medici e professori universitari in materie scientifiche, anche a riposo, con particolare esperienza e qualificazione nel settore del doping. L'Atleta, anche non in attività, deve possedere i requisiti di cui all'art. 34.2 dello Statuto del C.O.N.I.

- 4.4. Il Presidente ed i componenti del G.U.I. sono nominati, su proposta della Giunta Nazionale, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. L'Atleta è designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.
- 4.5. Nelle funzioni di segreteria il G.U.I. è supportato dal *Coordinamento*, che può nominare un Segretario per le esigenze organizzativo - funzionali.
- 4.6. Il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti ordinari. Per i soli procedimenti di appello avverso i rifiuti del CEFT in materia di TUEs, il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, due ordinari e due tecnici.
- 4.7. Il G.U.I. per l'esercizio delle proprie funzioni può chiedere – per il tramite del Coordinamento - di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti e mezzi del C.O.N.I. o esterni, nonché dotarsi di un disciplinare di funzionamento interno. Tale disciplinare ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, forma parte integrante del presente *Regolamento*.
- 4.7. I procedimenti dinanzi al G.U.I. sono disciplinati a norma del successivo art. 21 del presente *Regolamento*.

**Art. 5
Commissione Antidoping
(C.A.)**

- 5.1. Presso il C.O.N.I. e' istituita la Commissione Antidoping ("C.A."), composta da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di sei membri, di cui un medico. Nell'ambito della C.A., è istituito il Comitato per i controlli antidoping ("C.C.A."), costituito da un Presidente, un Segretario e da un massimo di sei componenti, regolato da un apposito disciplinare deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che forma parte integrante del presente Regolamento. I componenti della C.A. e della C.C.A. debbono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle Forze di Polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, medici, ricercatori presso Enti Pubblici di ricerca, Atleti o tecnici sportivi, che abbiano rispettivamente i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 34 dello Statuto C.O.N.I. Il Presidente della C.A. presiede il C.C.A.
- 5.2. Il Coordinamento, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport, attraverso la C.A.:

Norme sportive antidoping

- a) elabora progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione degli Atleti all'uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
- b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport, avvalendosi anche della collaborazione del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.S.A.;
- c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dalla WADA, dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.S.A. esprimendo per queste ultime parere di conformità ed effettua specifici studi giuridici sulle normative vigenti in materia di doping, anche al fine di formulare proposte;
- d) effettua il monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle F.S.N. e dalle D.S.A..

Il C.C.A., nel rispetto degli Standard Internazionali:

- e) pianifica e attua in piena autonomia i controlli antidoping durante e fuori le competizioni, con o senza preavviso, da effettuarsi di norma tramite la F.M.S.I., avvalendosi pure della collaborazione delle F.S.N. e D.S.A., nei limiti numerici previsti dal C.O.N.I., anche d'intesa con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000;
- f) dispone controlli antidoping di propria iniziativa, su specifica richiesta del C.O.N.I., dell'Ufficio di Procura Antidoping, delle F.S.N., delle D.S.A., in attuazione della Convenzione di Strasburgo ovvero del Programma mondiale Antidoping WADA, da effettuarsi di norma tramite la F.M.S.I.
- g) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi.

5.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2. lettera f), il C.C.A. individua direttamente i nominativi degli Atleti da sottoporre a controllo antidoping e che possono essere disposti in occasione di gare nazionali, di allenamenti, di raduni, nonché al di fuori degli stessi, anche su convocazione, per il tramite del Coordinamento.

5.4. Per i controlli su convocazione il C.C.A. può avvalersi della collaborazione della F.S.N. e della D.S.A.

Il C.C.A., tramite telegramma, invia all'Atleta e alla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza la convocazione per l'effettuazione del prelievo, che deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per il prelievo stesso.

E' fatto carico alla F.S.N. o D.S.A. verificare presso l'Atleta l'avvenuta notifica della convocazione.

L'incaricato della sessione di prelievo, di norma l'Ispettore Medico della Federazione Medico Sportiva Italiana ("F.M.S.I."), che effettua tutte le operazioni intestate al Funzionario responsabile dei controlli antidoping ("DCO") a norma WADA, deve segnalare al Coordinamento la mancata presenza dell'Atleta, anche ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento d'indagine.

5.5. Il C.C.A. può, nei casi in cui lo ritenga opportuno, non prendere alcun accordo preventivo con l'Atleta e predisporre senza preavviso l'invio di un *DCO* nel luogo di

Norme sportive antidoping

svolgimento della gara o dell'allenamento, o in qualunque altro luogo in cui l'Atleta sia reperibile. In tale ipotesi, il *DCO* deve dare comunicazione prioritariamente all'Atleta e concedere il tempo ragionevole per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. L'Atleta ha diritto di farsi assistere da un proprio rappresentante, che deve immediatamente mettersi a disposizione del *DCO*.

In ogni caso il controllo deve avere inizio entro un'ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo: premiazione, interviste già programmate, altre competizioni nei sessanta minuti, defaticamento, controlli medici, ricerca del rappresentante, presenza facoltativa, che deve essere all'atto della notifica richiesta dall'Atleta al *DCO*; in ogni caso l'Atleta è tenuto sotto costante osservazione visiva dal *DCO*, o da persona da lui designata, ed il ritardo può essere dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio il *DCO* può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell'Atleta.

5.6. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a fornire al C.C.A., per il tramite del Coordinamento, con la massima tempestività e precisione ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare:

- a) i nominativi dei componenti della Commissione federale antidoping se istituita o del Medico federale responsabile dell'interazione con le strutture antidoping nonché il nome di un referente federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con il C.C.A. e il Coordinamento. Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
- b) i calendari dell'attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno ;
- c) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli Atleti italiani di interesse nazionale e ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;
- d) ai fini della formazione di un Gruppo registrato degli Atleti per i controlli ("RTP") nazionale, gli elenchi contenenti i nominativi degli Atleti inseriti nell'RTP delle Federazioni Internazionali, nonché quelli selezionati per le rappresentative nazionali ai sensi dell'art. 31 dello Statuto del C.O.N.I. corredati dei dati minimi previsti al successivo art. 12.2. Le F.S.N. e le D.S.A. informano gli Atleti interessati dell'inserimento in tali elenchi e del loro obbligo a fornire tempestivamente precise e aggiornate informazioni in ordine alla loro reperibilità. Tali informazioni sono tenute rigorosamente riservate ed utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento e la conduzione dei test e distrutte quando non si rendono più necessarie per tali fini.

Di quanto sopra la WADA viene debitamente informata a cura del Coordinamento.

5.7. Il mancato rispetto di quanto disciplinato al precedente punto 6, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, è oggetto di segnalazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. da parte del C.C.A., per il tramite del Coordinamento

Norme sportive antidoping

La mancata effettuazione del controllo antidoping imputabile a responsabilità organizzativa della F.S.N. o D.S.A. interessate determina a carico di queste l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo.

Il mancato controllo per fatti oggettivi non imputabili a responsabilità personali determina la reiterazione del controllo stesso da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

- 5.8. Il C.C.A. per l'esercizio delle proprie funzioni può essere integrato da un componente della C.A. e può chiedere - per il tramite del Coordinamento- di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti e mezzi del C.O.N.I. o esterni.
- 5.9. La C.A. ed il C.C.A. operano sulla base di un disciplinare interno di funzionamento che definisce, tra l'altro, criteri, modalità, condizioni e procedure per l'effettuazione dei controlli antidoping, in conformità a quanto stabilito dagli Standard Internazionali per i controlli. Tale disciplinare ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, forma parte integrante del presente Regolamento.
La C.A. può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l'espletamento di specifiche incombenze.

Art. 6
Commissione Medico- Scientifica Antidoping
(C.S.A.)

- 6.1. Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Medico-Scientifica Antidoping ("C.S.A."), che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio. La C.S.A. è composta da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di nove membri, di cui otto scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche ed uno designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., tra gli Atleti che abbiano i requisiti di cui all'art. 34.2 dello Statuto C.O.N.I.
- 6.2. Il Coordinamento, al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport, attraverso la C.S.A.:
- a) svolge direttamente e/o commissiona ricerca scientifica ed indagini di carattere medico, analitico, psicologico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le proposte di finanziamento, provvedendo infine a diffonderne i risultati;
 - b) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico con l'obiettivo di informare e formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
 - c) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade nel mondo sul

Norme sportive antidoping

- fenomeno del doping nello sport e delle iniziative intraprese a salvaguardia della salute degli Atleti;
- d) svolge azione di supporto, consulenza, garante e controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli Atleti;
 - e) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. e il Ministero della Salute, rapporti di collaborazione anche con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, con l'Istituto Superiore di Sanità, con i Dipartimenti universitari, nell'ottica di un'azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
 - f) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. campagne di prevenzione e di sensibilizzazione per la tutela della salute degli Atleti nonché sull'uso e l'abuso dei farmaci nello sport, curandone l'attuazione anche in collaborazione con altre Istituzioni e partners italiani e stranieri;
 - h) esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping su richiesta del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.S.A.
- 6.3. Il Presidente della C.S.A. presiede il CEFT, composto e regolato dal disciplinare di cui all'art. 3.4 del presente Regolamento, ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 degli Standard Internazionali per l'esenzione ai fini terapeutici.

Art. 7

**Ufficio di Procura Antidoping
(U.P.A.)**

- 7.1. Presso il C.O.N.I. è istituito l'Ufficio di Procura Antidoping ("U.P.A."), composto da un Procuratore Capo, da un Segretario e da un massimo di otto Procuratori. Il Procuratore Capo e i Procuratori debbono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle Forze di Polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, ricercatori presso Enti Pubblici di ricerca. L'U.P.A. agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle F.S.N. o alle D.S.A. che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal *Regolamento*. E' altresì legittimata a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal *Regolamento*, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni.
- 7.2. L'U.P.A. è competente ad indagare:
- a) sull'uso di sostanze vietate e sul ricorso a metodi proibiti da parte dell'Atleta;
 - b) sul traffico, sul procacciamento, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;

Norme sportive antidoping

- c) sull'istigazione, anche se non accolta, sull'accordo, anche se non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito;
 - d) sulle violazioni accertate e segnalate in applicazione della legge 376/2000;
 - e) sul rifiuto o l'omissione di sottoporsi a prelievo antidoping senza giustificato motivo o il sottrarsi in altro modo.
- 7.3. Il Procuratore Capo coordina l'attività dell'*U.P.A.*, detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più Procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro.
I Procuratori designati conducono l'indagine e per il tramite del Segretario curano gli adempimenti ad essa connessi.
Il Procuratore Capo, anche su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale ad effettuare per conto dell'*U.P.A.* singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarlo nel procedimento avanti i competenti Organi di giustizia federali.
- 7.4. L'*U.P.A.* inoltre :
- a) ha facoltà di chiedere alle F.S.N. e alle D.S.A. ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini ed inoltre, per il tramite del Coordinamento, di avvalersi dell'ausilio di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni;
 - b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi;
 - c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali le fattispecie ritenute penalmente rilevanti ovvero di loro interesse a norma di legge, di cui acquisisce conoscenza, dandone contestuale comunicazione al *Coordinamento*;
 - d) può richiedere alla C.S.A. – per il tramite del *Coordinamento* - pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
 - e) può sollecitare al C.C.A. – per il tramite del *Coordinamento* - la predisposizione di controlli in caso di ritenuta necessità o utilità;
 - f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal C.O.N.I.;
 - g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata, dandone contestuale comunicazione al *Coordinamento*.

Art. 8
Comitato Etico
(C.E.)

- 8.1. Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico ("C.E."), composto da un Presidente, da un Segretario e da un massimo di sei membri, di cui uno designato dalla C.S.A. ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I..

Norme sportive antidoping

Il C.E. opera in posizione di piena autonomia e indipendenza di giudizio quale Organo di consulenza delle strutture antidoping previste nel *Regolamento*.

Il C.E. è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 1997, n. 162, e successive modifiche e/o integrazioni.

- 8.2. Il C.E. svolge la propria funzione di consulenza sulla obbligatoria proposizione di studi scientifici, esprimendo giudizio di idoneità riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici delle ricerche.
Il C.E. esplica la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.
- 8.3. Per specifiche e motivate esigenze il C.E. può cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare, i quali parteciperanno esclusivamente ai lavori che ne hanno motivato la cooptazione.
- 8.4. Le F.S.N. e le D.S.A. possono avvalersi della consulenza del C.E. per studi riconducibili alla materia di cui al precedente punto 2. In tali ipotesi il C.E. esprime giudizio di idoneità, esplicando la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.
- 8.5. Il C.E. opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce protocolli, modalità, condizioni e procedure di propria competenza. Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso per conoscenza alle F.S.N. e alle D.S.A. a cura del Coordinamento.

Art. 9

Coordinamento Attività Antidoping

- 9.1. Il C.O.N.I. ha il potere di elaborare ed applicare ogni adeguato provvedimento di propria competenza per la lotta contro il doping, in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal decreto legge 19 agosto 2003, n.220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n.280. Il C.O.N.I., a mezzo del *Coordinamento*, svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e della WADA, anche nel rispetto e in armonia con la legge 376/2000.

In particolare il *Coordinamento*:

- a) svolge attività di pianificazione generale e di coordinamento, anche dei servizi logistici e amministrativi comuni alle strutture antidoping del C.O.N.I., nonché con le F.S.N. e le D.S.A. sulla specifica materia;
- b) supporta il C.C.A. nella specifica attività riguardante l'effettuazione dei controlli, tenuto anche conto dei controlli disposti dalla Commissione di cui alla legge 376/2000;

Norme sportive antidoping

- c) riceve le comunicazioni di positività del campione A, di norma tramite la F.M.S.I., e attiva la procedura di abbinamento codice/nome per l'accertamento dell'identità dell'Atleta;
- d) provvede alle comunicazioni di rito ai fini dell'attività di competenza delle F.S.N. e delle D.S.A., dell'U.P.A., nonché dell'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media;
- e) predispose almeno annualmente una relazione statistica generale sulle attività di controllo antidoping portandone a conoscenza la Giunta Nazionale del C.O.N.I. e la WADA;
- f) attua progetti educativi e di informazione e formazione, derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, forniti dalle strutture antidoping di cui al presente Titolo, per consentire una efficace opera di dissuasione degli Atleti all'uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
- g) intrattiene rapporti con la WADA e gli altri Enti sulla specifica materia;
- h) chiede pareri alle strutture antidoping del Regolamento negli ambiti di competenza;
- i) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi
- l) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. l'annuale Piano di distribuzione dei Controlli Nazionale (TDP), comprensivo del numero minimo di controlli messi a disposizione del C.C.A. ed i nominativi dei Segretari componenti le strutture antidoping del C.O.N.I., individuati tra il personale assegnato al Coordinamento;
- m) supporta le strutture antidoping del C.O.N.I., nelle funzioni di Segreteria;
- n) riceve le comunicazioni della Commissione ministeriale, di cui all'art.1.10;
- o) provvede alla lettera di supporto prevista dalla WADA per l'accreditamento del Laboratorio nazionale antidoping.

9.2. Il *Coordinamento* dispone delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture operanti nell'ambito dell'attività antidoping del C.O.N.I. e per dare pratica attuazione ad ogni iniziativa.

Adotta misure idonee affinché i risultati delle ricerche avviate dagli Organismi antidoping non siano utilizzati impropriamente. Detti risultati saranno comunicati alla WADA, previa presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

9.3. Il *Coordinamento* relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività riscontrate, sui provvedimenti disciplinari adottati dall'U.P.A., sull'andamento dei procedimenti disciplinari, nonché sulle sanzioni comminate dagli Organi di giustizia federali e su quant'altro possa riguardare la specifica materia, ricevendo ogni utile informazione dalle strutture antidoping di cui al presente Titolo.

Norme sportive antidoping

Art. 10
Federazione Medico Sportiva Italiana
(F.M.S.I.)

- 10.1. La fase esecutiva dei controlli antidoping è affidata di norma dal C.O.N.I.-NADO, con oneri a proprio carico, alla F.M.S.I., che ha l'incarico di designare tra i propri Ispettori Medici, iscritti all'Albo di cui al successivo comma 3, i DCO per la conduzione della sessione di prelievo e di assicurare le connesse formalità, nel rispetto delle disposizioni del presente *Regolamento* e delle direttive emanate dal C.O.N.I.-NADO.
Laddove esigenze organizzative lo richiedano, la F.M.S.I. può designare più di un DCO. I designati devono sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping, nonché la modulistica adottata dal C.O.N.I.-NADO sulla base delle indicazioni della WADA, e sono tutti responsabili per quanto attiene il rispetto delle procedure.
Ai soli fini didattici, la F.M.S.I. può richiedere al C.O.N.I.-NADO di far assistere un medico tesserato alle operazioni di controllo antidoping, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del DCO designato.
- 10.2. Le analisi sono effettuate esclusivamente presso laboratori antidoping accreditati o approvati dalla WADA come da tabella allegata: prioritariamente dal Laboratorio nazionale antidoping della F.M.S.I. di Roma e subordinatamente da laboratori esteri individuati di norma dalla F.M.S.I.
- 10.3. Ai fini dell'attuazione dei compiti di cui al precedente punto 1, la F.M.S.I. forma e aggiorna gli Ispettori Medici, per l'inserimento in un apposito albo dei DCO deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., predisponendo ed organizzando adeguati corsi nel rispetto della normativa prevista negli specifici Standard internazionali.
La F.M.S.I. ha facoltà di incaricare Supervisor medici federali iscritti all'Albo di cui al precedente comma 3 con lo scopo di esaminare l'operato dei propri Ispettori Medici- DCO.
Qualora il l'Ispettore Medico DCO designato dalla F.M.S.I. per le operazioni antidoping fosse assente per causa di forza maggiore, le sue funzioni sono espletate dal Supervisore eventualmente presente.
- 10.4. I Medici federali ed i Medici delle società sportive, la cui attività è disciplinata dalle norme adottate dal C.O.N.I. e dalle F.S.N. e D.S.A., devono essere tesserati per la F.M.S.I.. La F.M.S.I. cura l'aggiornamento dei Medici, ai fini della prevenzione e repressione del fenomeno del doping.
- 10.5. La F.M.S.I. è responsabile dei procedimenti disciplinari, attivati dall'U.P.A., per le violazioni delle norme antidoping da parte di Medici.

Art. 11

Incompatibilità, durata e decadenza

- 11.1. L'incarico di componente del Giudice di ultima istanza in materia di doping, della Commissione Antidoping, del Comitato per i Controlli Antidoping, dell'Ufficio di Procura Antidoping e del Comitato Etico è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive.
La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del C.O.N.I., tramite il *Coordinamento*, entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico.
In mancanza, l'incarico conferito ai sensi del *Regolamento* decade automaticamente.
- 11.2. I componenti delle strutture antidoping del C.O.N.I. non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi del *Regolamento*.
- 11.3. I componenti delle strutture antidoping restano in carica per la durata del quadriennio olimpico e possono essere rinominati. In caso di decadenza degli Organi istituzionali del C.O.N.I., le predette strutture antidoping continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla loro ricostituzione. I componenti che non esercitano le funzioni a loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadano dall'incarico con le stesse modalità previste per la nomina.
- 11.4. La carica ricoperta in seno alle strutture antidoping del C.O.N.I. è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, per ogni riunione o seduta di lavoro a cui ciascun componente delle strutture antidoping partecipi.
- 11.5. Le F.S.N. e le D.S.A. possono prevedere nei regolamenti federali, qualora intendano istituire Commissioni Federali Antidoping ("C.F.A."), allo scopo di garantire un'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal C.O.N.I.-NADO per la lotta contro il doping, ulteriori incompatibilità, rispetto a quelle sancite dal presente articolo. Le Commissioni Antidoping Federali devono prevedere un membro Medico, iscritto alla F.M.S.I. Le F.S.N. e le D.S.A. che non istituiscono C.F.A. nominano un Medico federale responsabile dell'interazione con le strutture preposte all'attività antidoping di cui al presente Titolo.

TITOLO III
NORME PROCEDURALI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI LUOGHI
DI PERMANENZA DELL'ATLETA E PER L'EFFETTUAZIONE DEI
CONTROLLI

Di seguito vengono indicate le operazioni riguardanti le procedure per la raccolta delle informazioni sui luoghi di permanenza dell'Atleta, nonché per i controlli sia sulle urine sia sul sangue nel rispetto di quanto stabilito dagli Standard internazionali.

Art. 12
Programma dei controlli antidoping

- 12.1. Il C.O.N.I. presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale e, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni, dei campionati, nonché la salute degli Atleti, previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico-sportive. A tal fine la Giunta Nazionale del C.O.N.I. delibera annualmente l'RTP che deve riportare almeno gli Atleti che siano stati inseriti nell'RTP dalla rispettiva Federazione Internazionale o che facciano parte di squadre nazionali assolute o che stiano scontando un periodo di squalifica o di sospensione a seguito di violazioni alle norme sportive antidoping - ed il TDP, affidando la pianificazione ed attuazione dei controlli al C.C.A., a norma dell'articolo 5.
- 12.2. Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica di cui al precedente punto 1, ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata si conforma agli indirizzi ed ai controlli del C.O.N.I., collaborando alla pianificazione ed alla attuazione del TDP e dell'RTP, anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000. A tal fine ciascuna F.S.N. o D.S.A., le Società Sportive e gli Atleti stessi devono fornire al C.O.N.I., con cadenza almeno trimestrale, i seguenti dati minimi sui luoghi di permanenza degli Atleti ("whereabouts information") previsti dalla WADA, secondo il modulo deliberato dalla Giunta Nazionale:
- nome;
 - sport/disciplina;
 - indirizzo postale;
 - indirizzo dell'abitazione;
 - numeri telefonici da contattare;
 - indirizzo e-mail (se posseduto);
 - orari e sedi degli allenamenti;
 - stage di allenamento;
 - itinerari di viaggio;
 - programma di gara;

Norme sportive antidoping

- disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel processo di notifica;

Gli Atleti possono presentare programmi giornalieri con l'indicazione degli orari e dei luoghi in cui è probabile che saranno disponibili per i controlli. Qualora i programmi di un Atleta cambino rispetto a quelli comunicati nel modulo dei *whereabouts information*, l'Atleta comunicherà tale aggiornamento alla FSN o DSA di appartenenza per il tempestivo inoltro al C.O.N.I., che a sua volta lo invierà alla WADA.

- 12.3. In caso di constatato inadempimento alle disposizioni di cui al precedente punto 2, il *Coordinamento* relaziona tempestivamente la Giunta Nazionale del C.O.N.I. per i provvedimenti di competenza.
- 12.4. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. approva nel rispetto degli Standard internazionali i protocolli necessari per l'effettuazione dei controlli antidoping e per l'individuazione dei campioni biologici da prelevare, che devono essere allegati al presente Regolamento.
- 12.5. Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.S.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano le Norme sportive antidoping adottate dal C.O.N.I. e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l'obbligo di fornire informazioni complete sui luoghi di permanenza, trasmettendo i *whereabouts information*, di sottoporsi ai controlli ed ai prelievi di campioni biologici, in e fuori competizione, con o senza preavviso.
- 12.6. Il C.O.N.I. dovrà informare l'Atleta, attraverso la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, con comunicazione per iscritto, che egli è tenuto a fornire informazioni complete sui luoghi di permanenza, trasmettendo i *whereabouts information*, nelle scadenze previste, in conformità all'art.14.3 del Codice WADA. L'Atleta dovrà confermare la ricezione di tale comunicazione al C.O.N.I.-NADO, attraverso la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a verificare, prima dell'inoltro al C.O.N.I., la ricezione dei *whereabouts information* e ad individuare le eventuali inadempienze relative alla comunicazione di informazioni complete sui luoghi di permanenza, dandone avviso anche all'Atleta ed alla Società sportiva di appartenenza. Il C.O.N.I.-NADO registra ogni mancata e/o inadeguata comunicazione ed inoltra un avviso all'Atleta e/o alla FSN o DSA di appartenenza, che avranno diritto di presentare al *Coordinamento* spiegazioni scritte, accettabili solo se le circostanze possono essere provate (ad es. cure mediche, incidenti, ecc.). Qualora l'Atleta e/o la FSN o DSA di appartenenza, dopo aver ricevuto l'avviso, non forniscano accurate informazioni sui luoghi di permanenza entro sette (7) giorni lavorativi, un secondo avviso scritto sarà inviato all'Atleta e/o alla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza. Qualora un Atleta e/o la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza ricevano, in un periodo progressivo di 18 mesi, tre (3) avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza o un avviso per una combinazione di mancata comunicazione delle informazioni sui luoghi di permanenza e mancati controlli, per un totale di tre (3) evenienze, l'Atleta potrà

Norme sportive antidoping

essere soggetto a violazione delle norme antidoping, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 1.5 e 19.4.3 del presente Regolamento.

- 12.7. I dati e le informazioni sui luoghi di permanenza, i *whereabouts information*, saranno trattati con il massimo riserbo e verranno utilizzati esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell'effettuazione dei controlli e verranno distrutti in conformità alle norme di riservatezza vigenti una volta esaurita la loro finalità per le varie parti.
- 12.8. Il C.O.N.I. si impegna ad utilizzare il sistema computerizzato che costituisce un database centrale gestito dalla WADA (*ADAMS*) per facilitare il coordinamento mondiale dei controlli comprendente: Esenzione a Fini terapeutici (*TUEs*), Informazioni sui luoghi di permanenza dell'Atleta (*whereabouts information*), referti di laboratorio.
- 12.9. Il C.O.N.I. fornirà al *DCO* incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sui luoghi di permanenza, tra quelle fornite dall'Atleta, dalla Società Sportiva e/o dalla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, per il periodo stabilito nell'atto di disposizione del controllo antidoping. Il *DCO* è tenuto a relazionare anche sull'indisponibilità dell'Atleta al controllo antidoping, come risultato di informazioni imprecise sui luoghi di permanenza.

Art. 13

Controlli antidoping sulle urine

- 13.1. Per l'effettuazione dei controlli antidoping in competizione, salvo quanto previsto specificamente al successivo art. 14, la Società ospitante e/o l'Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all'antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione:
- un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo ("Sala dei controlli antidoping"), situato in prossimità degli spogliatoi;
 - cestini dell'immondizia o contenitori per i rifiuti;
 - un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
 - un frigorifero;
 - almeno due diversi tipi di bibite analcoliche, gasate e non, senza caffeina, in contenitori ancora sigillati che saranno aperti dall'Atleta o sotto la sua osservazione.
- La Sala dei controlli antidoping, ove possibile, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri:
- essere utilizzata esclusivamente per i controlli antidoping;
 - garantire la privacy e la riservatezza dell'Atleta;
 - essere accessibile solo al personale autorizzato;

Norme sportive antidoping

- garantire la sicurezza per il deposito dell'attrezzatura per il prelievo del campione;
- essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
- essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica.

Per l'effettuazione dei controlli antidoping fuori competizione, i locali utilizzati, ove possibile, dovrebbero essere dotati di una zona di attesa e una zona amministrativa e consentire la privacy dell'atleta. In questo caso il locale può essere rappresentato dall'abitazione dell'Atleta o da una stanza d'albergo ovvero da idonei locali, individuati dal DCO.

13.2. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che di norma assumono nell'ordine la qualifica di rappresentante dell'Atleta, salvo che quest'ultimo indichi al DCO altra persona, i massaggiatori, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping. Fermo restando quanto stabilito dalla WADA e dall'IPC per gli Atleti disabili, l'Atleta:

- può richiedere la presenza di un proprio rappresentante, se diverso dal dirigente accompagnatore; se l'Atleta è un minore, il rappresentante può: a) accompagnarlo costantemente nel corso della procedura per il prelievo dei campioni, fornendogli insieme al DCO ogni informazione che si renda necessaria; b) presenziare, se richiesto dall'Atleta, alla produzione del campione; c) firmare, in aggiunta all'atleta, la modulistica dei controlli antidoping;
- deve presentarsi quanto prima al controllo antidoping entro l'orario specificato;
- deve essere accompagnato dal momento della notifica fino alla produzione del campione;
- è il responsabile di qualsiasi cibo o bevanda assunti prima della produzione del campione;
- deve conoscere le procedure per il prelievo del campione;
- è il responsabile in ogni momento del proprio campione, dal momento della produzione fino a quando non viene sigillato;
- deve attenersi alla procedura ed accertarsi che non ci siano irregolarità;
- deve dichiarare i farmaci assunti, come specificato nella documentazione relativa al controllo antidoping;
- deve presentare il certificato di Esenzione a Fini Terapeutici (TUEs), ove applicabile;
- ove applicabile, può fornire commenti sul processo di prelievo del campione all'interno della documentazione del controllo antidoping.

Il Rappresentante dell'Atleta, presenza facoltativa a richiesta dell'Atleta:

- può accompagnare l'atleta presso la Sala dei controlli antidoping;
- può assistere alla scelta dell'attrezzatura e all'apposizione dei sigilli ai flaconi di vetro, di cui al successivo punto 7, su richiesta dell'Atleta;
- può assistere l'Atleta nella compilazione della documentazione, su richiesta dell'Atleta;
- deve firmare il verbale, come richiesto dal DCO.

Norme sportive antidoping

13.3. Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale a norma del precedente art. 10. Copia della lettera viene consegnata dal DCO ad un responsabile dell'organizzazione, il quale dovrà assicurargli l'ingresso nell'impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà:

- organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni;
- prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la documentazione necessaria;
- verificare e predisporre i locali;
- predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di effettuare i controlli;
- assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- illustrare o predisporre l'illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- presenziare alla produzione del campione;
- coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
- compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la documentazione attinente;
- verificare il ciclo di custodia;
- organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping.

13.4. Durante le sessioni di prelievo antidoping il medico o il dirigente accompagnatore della Società, se presenti, devono consegnare al DCO designato eventuali TUEs riguardanti esclusivamente gli Atleti da sottoporre al controllo. La sola dichiarazione sul verbale di prelievo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita non è comunque, in carenza di TUEs, esimente da responsabilità. In assenza del medico o del dirigente accompagnatore, l'Atleta provvede personalmente agli adempimenti di cui sopra.

Le certificazioni da produrre – di norma in triplice copia - sono allegate ai verbali di prelievo destinati al *Coordinamento*, alla F.S.N./D.S.A. e all'Atleta. In mancanza di sufficienti copie devono essere privilegiate, nell'ordine, il *Coordinamento* e la F.S.N./D.S.A.

13.5. Nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della F.S.N./D.S.A., se presente, assume la qualifica di accompagnatore/chaperon a norma WADA, che prevede la responsabilità di:

Norme sportive antidoping

- comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di accompagnatore;
- informare di persona l'Atleta secondo le istruzioni del DCO;
- accompagnare l'Atleta dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping;
- compilare la parte attinente della documentazione del controllo antidoping, seguendo le istruzioni del DCO.

Per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritirati nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

13.6. Gli Atleti individuati devono recarsi senza ritardo e muniti di apposito documento di identificazione, anche federale, nel locale adibito al controllo antidoping ed in ogni caso il controllo deve avere inizio entro un'ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo:

- partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
- impegni con i mass media;
- altre competizioni nei sessanta minuti;
- defaticamento;
- cure mediche necessarie in seguito ad infortunio;
- completare un allenamento;
- ricerca del rappresentante dell'Atleta, presenza facoltativa che va richiesta dall'Atleta al DCO all'atto della notifica;
- qualsiasi altra motivazione accettata dal DCO.

Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo che possano richiedere ulteriori indagini da parte del C.O.N.I.- NADO

L'Atleta è tenuto comunque sotto costante osservazione visiva del DCO o di altra persona da lui designata, di norma colui che assume la qualifica di accompagnatore, ed il ritardo viene dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio il DCO può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell'Atleta.

La mancata presenza al controllo e/o comportamenti elusivi sono considerati come rifiuto del controllo stesso e sono puniti secondo quanto previsto al successivo art. 19.4.1. Tali circostanze devono essere segnalate tempestivamente dal DCO all'U.P.A. e al *Coordinamento*.

Il DCO, d'intesa con il rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. se presenti, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera tale da garantirne la regolarità con il minor disagio possibile per gli Atleti. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

13.7. Gli Atleti, dei quali il DCO accerta l'identità, rimangono nel locale adibito al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni.

Per ciascun Atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro.

Viene sottoposto al prelievo del campione biologico un Atleta alla volta.

Norme sportive antidoping

Ciascun Atleta sceglie il kit per il prelievo antidoping tra quelli messi al momento a sua disposizione dal *DCO*, verificandone l'integrità.

Il kit risulta costituito da:

- un recipiente per la raccolta dell'urina;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera A;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera B;
- un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- eventuali imballaggi, documentazione, modulistica.

13.8. Oltre ai *DCO* ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

- il medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta);
- il rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. interessate, che assume la qualifica di accompagnatore ai sensi della normativa WADA;
- i rappresentanti delle strutture antidoping del C.O.N.I.;
- il Supervisore medico federale ai sensi del precedente art. 10.3;
- un osservatore indipendente WADA, ove applicabile, ai sensi del Programma degli osservatori indipendenti.

In caso di assenza del rappresentante federale, l'ufficiale di gara designato dalle F.S.N. o dalle D.S.A. si mette tempestivamente a disposizione del *DCO* ai fini dell'identificazione degli Atleti durante la sessione dei prelievi.

La raccolta del campione di urina, nell'apposito recipiente, deve avvenire alla sola e costante presenza del *DCO*, dello stesso sesso dell'Atleta: l'Atleta dovrà togliersi tutti i vestiti dal punto vita a metà coscia, braccia e mani devono essere chiaramente visibili, il tutto per permettere al *DCO* di avere una visuale libera della produzione del campione. Il *DCO* osserverà direttamente l'Atleta mentre produce il campione di urina, spostandosi, se necessario, per avere una visione chiara della fuoriuscita del campione dal corpo dell'Atleta.

L'Atleta deve rimanere nel locale fino alla produzione della quantità minima di 75 ml di urina (per la ricerca di Epo e analoghi la quantità minima di urina da produrre è di 100 ml, tuttavia il volume di urina raccolta dovrebbe essere quello specificato dal laboratorio incaricato e comunque si dovrebbe suggerire all'Atleta di riempire il recipiente di raccolta).

Se la quantità prodotta dall'Atleta è insufficiente, il campione incompleto viene chiuso dal *DCO* alla presenza dell'Atleta in modo tale da impedirne qualsiasi manomissione e riposto in un luogo sicuro. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, il *DCO* a sua esclusiva discrezione può consentire all'Atleta di fare la doccia e vestirsi, sempre sotto il suo controllo o quello di persona da lui incaricata.

Per consentire le operazioni di cui sopra l'Atleta deve rimanere sempre a disposizione del personale autorizzato alle operazioni antidoping.

Il campione incompleto viene aperto dall'Atleta quando lo stesso è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo.

Norme sportive antidoping

Le operazioni di prelievo e di imballaggio devono avvenire nel rispetto della procedura prevista dal kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione.

Il comportamento dell'Atleta, che lascia il locale senza autorizzazione prima di aver completato le attività di prelievo, viene considerato come rifiuto e/o elusione del controllo e segnalato tempestivamente a cura del DCO all'U.P.A. e al *Coordinamento*

- 13.9. Prodotta la quantità minima, l'Atleta, alla costante presenza del DCO, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi di vetro, prima in quello B per circa 1/3 del volume originario, poi in quello A per i restanti 2/3, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.

I flaconi A e B vengono chiusi dall'Atleta così come prescritto nella procedura di utilizzo del kit e secondo le disposizioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'Atleta, che i flaconi siano stati ermeticamente chiusi.

Il DCO può, su richiesta dell'Atleta e dandone atto nei verbali, sostituirsi nelle procedure appena descritte.

- 13.10. Il DCO effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione; riporta quindi i valori sul verbale di prelievo antidoping ed elimina immediatamente alla presenza dell'Atleta quanto residua.

I limiti di accettabilità del pH e della densità nonché il numero e le modalità di eventuali prelievi suppletivi, sono indicati, nel rispetto dei parametri previsti dagli Standard Internazionali WADA, dal Laboratorio che effettuerà le analisi alla F.M.S.I. o all'ente incaricato.

- 13.11. Il DCO deve compilare per ciascun Atleta sottoposto al controllo il verbale di prelievo antidoping, secondo il modello elaborato dal *Coordinamento* in conformità con quello predisposto dalla WADA.

Di tale verbale:

- a) l'originale deve essere sottoscritto dal DCO e dall'Atleta.

Se presenti all'intera procedura di prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'Atleta, se intervenuto su richiesta dell'Atleta) e il rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. interessate.

Tale originale deve essere inserito nell'apposita busta indirizzata ed inviata al *Coordinamento*, sempre a cura del DCO.

Sull'esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del DCO i riferimenti relativi alla F.S.N. o alla D.S.A. interessate, alla gara, alla località e alla data di svolgimento.

La busta conterrà inoltre le eventuali certificazioni previste al precedente punto 4;

- b) la prima copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata ed inviata alla F.S.N. o alla

Norme sportive antidoping

D.S.A. interessate, sempre a cura del DCO. Al rappresentante federale, se presente, il DCO può consegnare tale busta per l'inoltro al competente ufficio federale.

Sull'esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla F.S.N. o D.S.A. interessata, alla gara, alla località e alla data di svolgimento;

- c) la seconda copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, anch'essa inserita in un'apposita busta, viene consegnata all'Atleta;
- d) la terza copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al laboratorio antidoping.

Il DCO deve inoltre provvedere alla compilazione dei moduli inerenti alla sessione dei prelievi, adottati dal C.O.N.I. su indicazione della WADA, secondo le modalità indicate dal *Coordinamento*.

La sola busta di cui alla precedente lettera d) deve essere inserita nella borsa di trasporto in cui si trovano i campioni prelevati, destinata al laboratorio antidoping.

Le buste di cui alle lettere a), b), c), devono essere chiuse alla presenza dell'Atleta, controfirmate sul lembo di chiusura dal DCO e, se presente, dal rappresentante della F.S.N. o D.S.A. interessate. Sulle firme deve essere apposto del nastro adesivo trasparente.

Il DCO deve evitare che documenti idonei a svelare l'identità degli Atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico.

- 13.12. I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo delle analisi, i destinatari di cui alle lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso, redigendo apposito verbale. In tale contesto e per l'attuazione dei compiti di cui al precedente art. 9.1 lettera e) il *Coordinamento* può utilizzare i dati ivi contenuti.

- 13.13. Il DCO deve compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all'Atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni relative all'assunzione di prodotti e/o trattamenti farmacologici e medici - prescritti e non - al quale l'Atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti il prelievo.

Il DCO è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al *Coordinamento* ed all'*U.P.A.*, mediante rapporto scritto, eventuali tentativi, comportamenti o azioni posti in essere da tesserati, o da altri soggetti, volti ad impedire che l'Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping ovvero che vengano attuati comportamenti o tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione di tutte le fasi riconducibili all'attività di controllo.

Norme sportive antidoping

- 13.14. Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere debitamente sigillato e chiuso in contenitori ed in imballaggi, così come prescritto nella procedura del kit utilizzato e secondo le modalità di trasporto richieste dal laboratorio incaricato.
- 13.15. Le operazioni di imballaggio per il trasporto dei campioni prelevati sono a cura del DCO e possono essere eseguite alla presenza dell'Atleta. Il DCO è tenuto a constatare che i flaconi di vetro A e B e i contenitori siano stati correttamente sigillati secondo le procedure di utilizzo. L'Atleta deve altresì verificare che i codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto riportato sul verbale di prelievo antidoping.
- Il verbale deve essere firmato dal DCO e dall'Atleta. Tali sottoscrizioni devono essere apposte al termine di ciascuna operazione di prelievo, così come definita ai precedenti punti 7 e 8, ad attestazione della corretta esecuzione della intera procedura di prelievo, di cui il DCO ne è garante.
- In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'Atleta, è fatto carico al DCO darne tempestiva e motivata segnalazione al *Coordinamento*; il laboratorio comunque procede all'iter analitico del campione prelevato.
- Eventuali irregolarità riscontrate dall'Atleta devono essere riportate sul verbale a cura del DCO.
- Alle medesime operazioni possono altresì essere presenti le persone indicate al precedente punto 8.
- Se presenti all'intera procedura di prelievo, il verbale verrà sottoscritto anche dal medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta) e dal rappresentante della F.S.N. o della D.S.A. interessate, ad attestazione della corretta esecuzione della procedura.
- Eventuali irregolarità riscontrate dal medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta) devono essere riportate sul verbale a cura del DCO.
- Il rappresentante federale, ovvero delle strutture antidoping del C.O.N.I. se presenti, possono chiedere di far constatare a verbale circostanze e comportamenti non regolamentari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo.
- 13.16. L'inoltro dei campioni al laboratorio antidoping è effettuato secondo le indicazioni di quest'ultimo, nel rispetto della normativa WADA.
- L'apertura degli imballaggi di trasporto, dei contenitori e del flacone A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del laboratorio che procede alle analisi.
- I flaconi A vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi.
- Verificato il mantenimento del sistema di sicurezza, i flaconi B, senza essere dissigillati, vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori, per essere così conservati in condizioni tali da garantirne l'integrità e l'utilizzo per la controanalisi (se richiesta).

Norme sportive antidoping

Il flacone B relativo all'Atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato alla presenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato; possono altresì essere presenti rappresentanti delegati dal *Coordinamento*.

In caso di assenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato), le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio, che viene in ogni caso assicurata da un rappresentante delegato dal *Coordinamento*.

Gli adempimenti conseguenti alla controanalisi sono disciplinati al successivo art. 15.

- 13.17. In caso di "non conformità" dei campioni - riscontrata dal laboratorio ricevente secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del laboratorio deve comunque darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. o ad altro ente incaricato, che provvederanno ad informare il *Coordinamento*, per gli eventuali conseguenti adempimenti.

I campioni "non conformi", in assenza di specifico avviso, possono essere smaltiti trascorsi almeno novanta giorni da detta comunicazione al *Coordinamento*.

- 13.18. La conservazione e lo smaltimento dei campioni di urina da parte del laboratorio antidoping avvengono come di seguito indicato, nel rispetto di quanto stabilito dagli Standard internazionali:

- per il residuo dei campioni A negativi ed i corrispondenti campioni B non è fissato alcun termine per la loro conservazione;
- i campioni B, corrispondenti ai campioni A risultati positivi e l'eventuale residuo del campione A, vengono conservati per almeno novanta giorni dalla data di comunicazione al *Coordinamento* del rapporto di prova (nel caso in cui non venga richiesta od effettuata la controanalisi).
- qualora richiesta la controanalisi, l'eventuale residuo dei campioni A e B eccedente la quantità utilizzata viene conservato per ulteriori novanta giorni dalla data di emissione del rapporto di prova relativo a detta analisi.

La procedura di cui sopra viene seguita anche per i campioni B nei cui corrispondenti campioni A è stato rilevato un rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) o una concentrazione di Epitestosterone superiore al limite previsto dalla WADA o altri steroidi anabolizzanti androgeni endogeni di cui alla Lista.

Decorsi i termini sopra indicati i campioni e i residui potranno essere smaltiti.

- 13.19. Sostanze sottoposte a indagine.

I campioni biologici per i controlli antidoping vengono analizzati per individuare le sostanze vietate e/o i metodi proibiti di cui alla *Lista*, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA in conformità con il precedente art. 3.5.

- 13.20. Ricerche sui campioni biologici.

I campioni biologici non possono essere utilizzati dai laboratori antidoping per fini diversi da quelli previsti dalla WADA.

Norme sportive antidoping

- 13.21. Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione.
I laboratori sono tenuti ad analizzare i campioni biologici per i controlli antidoping e a riportare i risultati attenendosi agli Standard internazionali.
- 13.22. Laboratori esteri accreditati o approvati dalla WADA.
In caso di motivato impedimento del Laboratorio nazionale antidoping e/o per esigenze operative, l'ente incaricato cura l'invio ai laboratori esteri, da esso scelti, dei campioni biologici riferiti alle sessioni di prelievo del TDP.

Art. 14
Controlli antidoping ed ematici

- 14.1. I controlli antidoping ed ematici sono svolti nel rispetto degli Standard Internazionali adottati da WADA: con il tesseramento e/o il rinnovo, gli Atleti accettano le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., nonché quelle della WADA, assumendo l'obbligo di sottoporsi a controlli antidoping ed ematici con o senza preavviso, in e fuori competizione, nonché le relative sanzioni. Sentita la C.S.A., con determinazioni della Giunta Nazionale del C.O.N.I., che formano parte integrante del presente Regolamento, sono disciplinate le modalità di conduzione delle sessioni di prelievo, delle analisi, della gestione dei risultati e di quanto altro connesso ai controlli ematici ed ai combinati sangue/urina.

TITOLO IV
GESTIONE DEI RISULTATI: ADEMPIMENTI E SANZIONI

Art. 15
Risultati di laboratorio e adempimenti conseguenti

- 15.1. Il *Coordinamento* riceverà gli esiti delle analisi dal laboratorio – di norma attraverso l'ente incaricato – mediante apparecchio fax, consegna manuale o trasmissione elettronica, dei quali sia stato verificato il sistema di sicurezza.
Il *Coordinamento* riceverà dal DCO incaricato le relazioni che indicano una possibile inadempienza, congiuntamente alla documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del campione, mediante apparecchio fax, consegna manuale o trasmissione elettronica, dei quali sia stato verificato il sistema di sicurezza.
Il *Coordinamento* sulla base del verbale di prelievo antidoping: a) individuerà gli *Atleti* i cui *Campioni* abbiano prodotto un risultato negativo dell'analisi; b) notificherà detti risultati alle Organizzazioni Antidoping interessate, in conformità alle procedure adottate da WADA, e, su richiesta, agli *Atleti* o ai loro rappresentanti. Tuttavia, il C.O.N.I. – NADO si riserverà la possibilità di effettuare ulteriori controlli sul *Campione* per tutto il periodo in cui esso sarà conservato.
- 15.2. Al momento della ricezione di una comunicazione di *Esito avverso delle analisi* emessa dal laboratorio, il *Coordinamento*, al fine di verificare che non sussistano

Norme sportive antidoping

irregolarità, esaminerà tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del campione (inclusi il verbale di prelievo antidoping, la relazione del DCO ed altri referti) e le analisi di laboratorio.

Qualora si possa ragionevolmente considerare che le irregolarità compromettono la validità dell'*Esito avverso delle analisi* emesso dal laboratorio, il *Coordinamento* attiva l'*U.P.A.* per le indagini di competenza, dandone informazione alla Federazione internazionale dell'*Atleta* e alla *WADA.*, nonché al *C.C.A.*, per la predisposizione dell'effettuazione di un nuovo test sull'*Atleta* in un momento successivo.

L'accertamento dell'identità dell'*Atleta* positivo all'analisi del campione A avviene presso il *Coordinamento* mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell'*Esito avverso delle analisi* emessa dal laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l'originale del verbale di prelievo antidoping in possesso del *Coordinamento* e la copia del medesimo verbale in possesso della *F.S.N.* o della *D.S.A.* interessate, nonché mediante l'accertamento dell'esistenza di *TUEs*.

Per l'identificazione dell'*Atleta*, gli incaricati del *Coordinamento* e della *F.S.N.* o *D.S.A.* devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza.

Nell'ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell'*Atleta* mediante l'apertura della sola busta pervenuta.

Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso il *Coordinamento*, fotocopia dello stesso è contestualmente consegnata all'incaricato della *F.S.N.* o *D.S.A.*

Qualora le analisi rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata accordata una *Esenzione a Fini Terapeutici (TUEs)* in conformità allo Standard internazionale per le *Esenzioni a Fini terapeutici* ed allo specifico *Disciplinare*, il procedimento si ritiene concluso.

Qualora all'*Atleta* sia stata accordata una *Esenzione a Fini terapeutici (TUEs)* in conformità allo Standard internazionale per le *Esenzioni a Fini terapeutici* ed allo specifico *Disciplinare*, ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping assunte dalla *C.S.A.* d'intesa col *CEFT*, l'*Atleta* viene dichiarato positivo dal *Coordinamento* e trova applicazione la specifica procedura di cui al successivo articolo.

Qualora all'*Atleta* non abbia una *Esenzione a Fini terapeutici (TUEs)* in conformità allo Standard internazionale per le *Esenzioni a Fini terapeutici* ed allo specifico *Disciplinare*, anche se l'*Atleta* al momento del controllo antidoping ha presentato altra documentazione medica, il *Coordinamento* attiverà la *C.S.A.* ed il *CEFT*. Se le indagini e le valutazioni della *C.S.A.*, assunte d'intesa col *CEFT*, non sono probanti di una violazione alle norme antidoping, il procedimento si ritiene concluso; viceversa l'*Atleta* viene dichiarato positivo dal *Coordinamento* e trova applicazione la specifica procedura di cui al successivo articolo.

- 15.3. Identificato l'*Atleta*, la *F.S.N.* o la *D.S.A.* comunicano al *Coordinamento* con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'*Atleta* stesso e la Società di appartenenza e quant'altro utile per le comunicazioni di rito.

Norme sportive antidoping

Il *Coordinamento*, nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni al Segretario generale della F.S.N. o D.S.A. interessate - anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto al successivo art. 16 - all'Atleta presso il domicilio indicato dallo stesso sul verbale di prelievo antidoping o in mancanza di tale indicazione, presso il domicilio indicato all'atto del tesseramento ed alla Società di appartenenza a mezzo telegramma e/o raccomandata (anticipata via fax ove possibile) o altro mezzo di trasmissione preventivamente concordato con la F.S.N. o D.S.A. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione di positività all'Atleta ove questa debba essere recapitata presso la sua sede.

Analogha comunicazione viene data all'*U.P.A.*, nonché al C.C.A., limitatamente ai controlli da questo disposti.

La F.S.N. o D.S.A. interessate sono in ogni caso tenute a verificare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.

Ugualmente la comunicazione viene inoltrata dal *Coordinamento* alla WADA ed alla referente Federazione Internazionale.

15.4. Qualora la positività configuri fondati elementi di responsabilità a carico della Società di appartenenza, così come previsto al successivo art. 18.4, o per effetto di altra specifica normativa federale, l'*U.P.A.* ne dà comunicazione alla Società stessa per l'esercizio della facoltà di cui al successivo punto 5, nonché al *Coordinamento*

15.5. La controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell'Atleta interessato, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, inviata al *Coordinamento* entro sette giorni dalla data della comunicazione ufficiale di positività di cui al precedente punto 3 .

In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni di cui sopra, il *Coordinamento* provvede a trasmettere il fascicolo all'*U.P.A.* per il seguito di competenza.

In presenza di richiesta, il *Coordinamento* concorda con la F.M.S.I. o con altro ente incaricato la data di effettuazione della controanalisi, dandone comunicazione all'Atleta con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dal *Coordinamento* anche al Segretario generale della F.S.N. o D.S.A. interessate e alla Società di appartenenza.

Tale comunicazione è inviata a mezzo telegramma, raccomandata (anticipata via fax ove possibile) o altro mezzo di trasmissione preventivamente concordato con la F.S.N. o D.S.A.

Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'Atleta interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga al *Coordinamento* (anche a mezzo fax) entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione.

L'Atleta e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.

La Società di appartenenza ha facoltà di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l'effettuazione della controanalisi e/o essere

Norme sportive antidoping

rappresentata nonché farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopraddette, solo nel caso in cui sia stata formalizzata dall'U.P.A. azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività.

Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della F.S.N. o D.S.A. interessate ed un incaricato del *Coordinamento*. Le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio.

Il laboratorio non può consentire l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dal *Coordinamento*.

L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all'Atleta e alla Società interessata.

L'Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, copia della documentazione di laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per le analisi di laboratorio.

- 15.6. L'analisi del campione B è svolta dallo stesso laboratorio che ha analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il campione B viene analizzato da altro laboratorio accreditato.

Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, il *Coordinamento*, ricevuta la comunicazione dalla F.M.S.I. o da altro ente incaricato, provvede a informare i medesimi destinatari con le modalità già indicate, trasmettendo all'U.P.A. il fascicolo per gli adempimenti di competenza.

Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e il *Coordinamento* dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate.

In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi del successivo art. 16, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell'Atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate.

Qualora l'Atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'Atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell'Ente organizzatore.

- 15.7. I risultati della controanalisi sono inappellabili.

- 15.8. La comunicazione del laboratorio di una presenza nel campione A di un valore del rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) o di una concentrazione di Epitestosterone superiori al limite previsto dalla WADA ovvero di sostanze vietate per le quali siano necessarie indagini supplementari, comporta da parte del *Coordinamento* l'attivazione della C.S.A., al fine di effettuare gli accertamenti medico-scientifici necessari ad identificare le cause responsabili dell'*Esito avverso*

Norme sportive antidoping

delle analisi. A tale scopo, la C.S.A. dovrà tenere conto di tutte le analisi di laboratorio e delle conclusioni e raccomandazioni dei periti medici dell'Atleta eventualmente disponibili. Il *Coordinamento* può autorizzare la C.S.A. a consultare il laboratorio o altri periti per farsi assistere nell'interpretazione dei risultati delle indagini supplementari.

Entro sette giorni dalla data della specifica comunicazione del *Coordinamento* ai medesimi destinatari di cui al precedente punto 3, l'Atleta: a) deve inviare al *Coordinamento* le informazioni inerenti ai precedenti controlli antidoping; b) deve inviare alla C.S.A. ogni documentazione medica tesa a provare la fisiologicità dell'alterazione e/o della concentrazione riscontrate; c) può richiedere al *Coordinamento*, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l'effettuazione della controanalisi sul campione B.

Il *Coordinamento* può interpellare altre Organizzazioni Antidoping, altri laboratori o la WADA per verificare i precedenti controlli antidoping dell'Atleta.

La documentazione eventualmente sottoposta all'esame della C.S.A. comporta l'interruzione del termine per la richiesta di controanalisi.

Ritenuta la documentazione idonea ed esaustiva, la C.S.A. comunica al *Coordinamento* che non vi è stata violazione alle norme antidoping: il *Coordinamento* ne darà notizia all'Atleta ed agli interessati e nessun altro provvedimento verrà avviato in relazione all'*Esito avverso delle analisi*.

Il *Coordinamento* dà comunicazione agli interessati della riapertura del termine per l'esercizio della facoltà di richiedere la controanalisi sul campione B, qualora la documentazione non sia stata ritenuta idonea ed esaustiva dalla C.S.A.

Trascorsi inutilmente i sette giorni per la presentazione della documentazione di cui sopra o in assenza di richiesta di controanalisi ovvero nel caso in cui l'analisi del campione B confermi il risultato nel campione A, la C.S.A. deve effettuare una apposita indagine per identificare le cause responsabili dell'*Esito avverso delle analisi*. L'indagine includerà un riesame di qualsiasi test precedente, di quelli successivi e/o di risultati di indagini endocrinologiche. Se non sono disponibili test precedenti, l'Atleta deve essere sottoposto ad una indagine endocrinologica ovvero sottoposto dal C.C.A. a test senza preavviso almeno tre volte entro un periodo di tre mesi. La mancata collaborazione da parte dell'Atleta alla effettuazione delle indagini, sarà considerata al pari di una presenza della sostanza proibita nel campione dell'Atleta.

I risultati degli esami congiuntamente all'eventuale documentazione prodotta sono oggetto di nuova valutazione da parte della C.S.A. per un definitivo giudizio.

Qualora la C.S.A. stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione alle norme antidoping, l'Atleta viene dichiarato positivo dal *Coordinamento* e trova applicazione la specifica procedura di cui al successivo articolo.

In caso contrario o qualora la controanalisi dia esito negativo, il *Coordinamento* comunica all'Atleta ed agli interessati che non vi è stata violazione alle norme antidoping e nessun altro provvedimento verrà avviato in relazione all'*Esito avverso delle analisi*.

Fermo restando l'adempimento delle procedure sopra descritte, il CONI NADO può richiedere analisi IRMS per la valutazione del rapporto isotopico, mediante spettrometria di massa, da effettuarsi anche da Laboratori diversi rispetto a quello che

Norme sportive antidoping

ha analizzato il campione A nel quale è stata rilevata la presenza di un alterato rapporto T/E, a condizione che sia garantita la catena di custodia. Qualora l'esito di tale rapporto isotopico sia considerato positivo e quindi riconducibile ad un'evidente origine esogena, la documentazione sarà sottoposta alla valutazione della C.S.A.. Qualora la C.S.A. stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione alle norme antidoping, l'Atleta viene dichiarato positivo dal *Coordinamento* e trova applicazione la specifica procedura di cui ai successivi articoli. Nel caso in cui il residuo del campione A sia insufficiente per l'analisi IRMS o l'esito di tale rapporto isotopico sia negativo, si attua la procedura descritta ai precedenti capoversi.

Art. 16

Sospensione cautelare

- 16.1. L'Atleta risultato positivo all'analisi del campione A deve essere immediatamente sospeso dall'attività sportiva con provvedimento dell'Organo di Giustizia di primo grado della F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, da adottarsi in via di urgenza. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa – anche a mezzo fax – all'*U.P.A.* e per conoscenza al *Coordinamento*.
- 16.2. A seguito della sospensione cautelare, all'Atleta deve essere data immediatamente l'opportunità di esporre le proprie ragioni presso i competenti Organi.
- 16.3. L'Atleta sospeso in via cautelare non può svolgere alcuna attività sportiva in attesa della decisione del competente Organo di Giustizia federale di primo grado, decisione che deve essere emanata con tempestività.
Il provvedimento di sospensione cautelare ha effetto dal giorno successivo alla data di comunicazione all'interessato ed ha termine con la decisione dell'Organo di Giustizia federale di primo grado.
Il provvedimento di sospensione non è rinnovabile e decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata dal citato Organo giudicante.
Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l'Atleta può proporre appello con le modalità ed i termini di cui ai successivi artt. 20 e 21.
- 16.4. L'Organo di Giustizia federale di primo grado può erogare, su motivata richiesta dell'*U.P.A.*, il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell'istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari.
- 16.5. In caso di richiesta di archiviazione da parte dell'*U.P.A.* e di mancato riconoscimento di responsabilità da parte dell'Organo di Giustizia federale di primo grado, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta e/o della Società di appartenenza.

Norme sportive antidoping

Art. 17
Procedimento disciplinare

- 17.1. Fermo restando che è sufficiente il ricorso o il tentativo di ricorrere alla sostanza vietata o al metodo proibito per ritenere compiuto il fatto di doping, l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'*U.P.A.*, secondo quanto emanato dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.S.A., nonché dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000, avviene a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti di cui al precedente art. 1 ovvero in caso di comportamenti, tentativi, azioni poste in essere da tesserati, o da altri soggetti, tesi ad impedire che l'Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping, nonché che il prelievo non abbia corretta esecuzione. Le disposizioni contenute nel presente Titolo IV del *Regolamento* si applicano anche per le violazioni segnalate dalla Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000, nel rispetto della normativa WADA.
- 17.2. Nel caso in cui l'Atleta venga riscontrato positivo ovvero sia stata contestata allo stesso o ad altre persone una violazione delle norme antidoping in una gara organizzata sotto l'egida di una Federazione Internazionale ovvero in un controllo disposto da una Organizzazione Antidoping internazionale, è fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. interessate darne comunicazione al *Coordinamento* - affinché possa procedere nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti antidoping internazionali, nonché per consentire all'*U.P.A.* di compiere eventuali proprie autonome indagini - e le comunicazioni di cui al precedente articolo 7.4 lettera c). Nel caso in cui le Federazioni Sportive Internazionali ovvero le Organizzazioni Antidoping internazionali che hanno disposto il controllo rimandino alle F.S.N. o D.S.A. l'accertamento delle responsabilità conseguenti al caso di positività riscontrato ovvero ad una violazione delle norme antidoping, l'attività di indagine viene svolta esclusivamente dall'*U.P.A.*
- 17.3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto di indagine, l'*U.P.A.* convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta informata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.
La F.S.N. o D.S.A. collaborano con il *Coordinamento* per la citazione dei tesserati convocati a comparire dinanzi all'*U.P.A.* e per l'esecuzione degli accertamenti disposti.
In sede di audizione l'indagato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L'indagato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta violazione del *Regolamento* e alle conseguenti sanzioni.
- 17.4. Completata l'indagine, l'*U.P.A.* trasmette alla Segreteria della F.S.N. o D.S.A. interessate copia degli atti dell'istruttoria, con motivato e argomentato provvedimento di deferimento dell'indagato ovvero di richiesta di archiviazione al competente Organo di Giustizia federale di primo grado.

Norme sportive antidoping

Della trasmissione degli atti vengono informati l'indagato, la Società di appartenenza e il *Coordinamento*.

La F.S.N. o D.S.A., ricevuti gli atti dall'*U.P.A.*, li inoltrano al proprio Organo di giustizia di primo grado ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni ovvero per l'archiviazione.

Ove il regolamento federale di giustizia preveda in primo grado il contraddittorio in udienza, la stessa deve essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data del provvedimento di deferimento dell'*U.P.A.*, con preavviso agli interessati di almeno sette giorni. Eventuali memorie depositate all'Organo di giustizia di primo grado devono essere contestualmente notificate alla controparte.

La facoltà di inoltrare istanza di accesso alla documentazione presente nel fascicolo di indagine per prenderne visione od estrarne copia - con costi a carico del richiedente - può essere esercitata, solo dopo l'avvenuto deposito, direttamente dall'interessato o dal proprio difensore presso il suddetto Organo di giustizia.

- 17.5. L'*U.P.A.*, in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federali nei diversi gradi di giudizio.
- 17.6. Nel corso del procedimento di indagine, l'*U.P.A.* cura gli eventuali rapporti con le Autorità di cui al precedente articolo 7.4 lettera c) .
- 17.7. E' fatto obbligo all'Atleta e al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti non tesserati inibiti dall'ordinamento sportivo in applicazione di quanto disposto al successivo punto 8, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 19.13.
- 17.8. Se nel corso di una indagine si afferma la responsabilità di un soggetto non tesserato, l'*U.P.A.* adotta tutte le misure necessarie per avviare procedimenti cautelativi dinanzi agli Organi di giustizia delle F.S.N. o D.S.A. interessate ovvero dinanzi al G.U.I., affinché assumano provvedimenti di inibizione a rivestire cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alla F.S.N. o alla D.S.A. stesse, ovvero a presenziare allo svolgimento delle manifestazioni od eventi sportivi organizzati sotto la loro egida.
Non possono far parte dell'ordinamento sportivo coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
- 17.9. E' fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. notificare ai soggetti legittimati ad impugnare di cui al successivo art. 20.5. con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni dalla data dell'udienza - anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall'Organo di giustizia federale di primo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell'eventuale atto di appello.

Art. 18
Violazioni delle norme antidoping

- 18.1. L'inosservanza delle disposizioni del *Regolamento* è punita a norma del presente Titolo.
- 18.2. Nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta o che non si presenti all'*U.P.A.* convocato per l'assunzione di informazioni ovvero per la contestazione dell'addebito, senza addurre giustificati motivi di impedimento, trova applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi. Tale sanzione viene proposta dall'*U.P.A.* al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
- 18.3. E' facoltà delle F.S.N. o delle D.S.A. prevedere l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo art. 19, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.
- 18.4. Nei casi di violazioni delle norme antidoping da parte di propri tesserati, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
- 18.5. La violazione delle norme antidoping si prescrive in otto anni dal giorno in cui è stata commessa.

Art. 19
Sanzioni

- 19.1. Le sanzioni sono erogate dagli Organi di giustizia delle F.S.N. o D.S.A. e/o dal G.U.I. o dalle Federazioni Internazionali, per i casi di rispettiva competenza.
- 19.2. Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti.
Fatta eccezione per le sostanze specifiche di cui al successivo punto 3, la durata della squalifica comminata per le violazioni degli articoli 1.2. (Presenza di sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker), 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 1.7. (Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti), è:

Prima violazione: due anni;

Seconda violazione: squalifica a vita.

L'Atleta o la persona interessata, tuttavia, possono esporre, prima che venga comminata la squalifica, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dal successivo punto 5.

Norme sportive antidoping

19.3. Sostanze specifiche di cui alla *Lista*.

Ove un Atleta riesca a dimostrare che l'assunzione di una sostanza specifica di cui alla *Lista* non era tesa a incrementare la prestazione sportiva, il periodo di squalifica di cui al precedente punto 2 viene così sostituito:

Prima violazione: da un minimo del richiamo con nota di biasimo - senza squalifica da futuri eventi sportivi - ad un massimo di un anno;

Seconda violazione: due anni;

Terza violazione: squalifica a vita.

La riduzione di una sanzione ai sensi del successivo punto 5 si applica unicamente alla seconda o alla terza violazione, poiché la sanzione prevista per la prima violazione lascia sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità della persona interessata.

19.4. Squalifica per altre violazioni

Le altre violazioni del *Regolamento* comportano i seguenti periodi di squalifica:

19.4.1. per le violazioni degli articoli 1.4. (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o sottrarsi in altro modo al prelievo stesso) e 1.6. (Manomissione o tentativo di manomissione di una fase qualsiasi del controllo antidoping), si applicano le squalifiche previste al precedente punto 2;

19.4.2. per le violazioni degli articoli 1.8. (Traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti) e 1.9. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti), il periodo di squalifica va da un minimo di quattro anni fino alla squalifica a vita.

La violazione del *Regolamento* che coinvolga un minore viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal personale di supporto dell'Atleta in relazione a sostanze diverse da quelle di cui al precedente punto 3, comporta la squalifica a vita del personale coinvolto;

19.4.3. per quanto attiene alle violazioni dell'art. 1.5. (Omesse informazioni sulla reperibilità e conseguente mancata esecuzione del test), il periodo di squalifica non deve essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni.

La squalifica per le successive violazioni del medesimo articolo è da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.

19.5. Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.

Il presente punto è applicabile solo nei casi in cui le circostanze siano realmente eccezionali, così come di seguito specificato e per la sola irrogazione delle sanzioni.

Norme sportive antidoping

Non può trovare applicazione per accertare se vi sia stata una violazione del *Regolamento*.

19.5.1 Nessuna colpa o negligenza.

In un caso particolare riguardante una violazione del *Regolamento* ai sensi degli articoli 1.2. (Presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker) o 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), all'Atleta che dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto viene annullato.

Per quanto riguarda la sola violazione riferita al precedente art. 1.2. l'Atleta per far annullare il periodo di squalifica deve anche dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

19.5.2. Assenza di colpa o negligenza significativa.

Il presente punto si applica solo alle violazioni del *Regolamento* che riguardano gli articoli 1.2. (Presenza di una sostanza proibita o dei relativi metaboliti o marker), 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 1.4. (Rifiuto o omissione al prelievo dei campioni) e 1.9. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti)

Se un Atleta dimostra in un caso particolare relativo a tali violazioni di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica può essere ridotto ma non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile.

Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni.

Se una sostanza vietata, o i relativi metaboliti o marker, vengono riscontrati nel campione biologico di un Atleta in violazione dell'art. 1.2., questi per ottenere la riduzione del periodo di squalifica deve anche dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

19.5.3. Collaborazione fattiva dell'Atleta per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'Atleta e di altri.

A conclusione delle indagini, su istanza dell'U.P.A., il periodo di squalifica in un caso particolare può essere ridotto qualora l'Atleta collabori in maniera fattiva, consentendo all'U.P.A. di scoprire o accertare una violazione del Regolamento da parte di un'altra persona imputabile ai sensi degli articoli 1.7.2. (Possesso da parte del personale di supporto dell'Atleta), 1.8. (Traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti) e 1.9. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti).

Il periodo ridotto di squalifica, tuttavia, non può essere inferiore alla metà del periodo minimo teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni.

Norme sportive antidoping

19.6. Norme in caso di più violazioni.

19.6.1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, viene considerata seconda violazione solo se l'*U.P.A.* dimostra che l'Atleta o altra persona abbiano commesso la seconda violazione dopo la notifica della prima o dopo aver compiuto un ragionevole tentativo di notifica; diversamente, le violazioni vengono considerate come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata sulla violazione punibile con la sanzione più grave.

19.6.2. Se un Atleta, a seguito dello stesso controllo antidoping, ha commesso una violazione del *Regolamento* per l'uso di una sostanza specifica ai sensi del precedente punto 3 e di un'altra sostanza vietata o di un metodo proibito, questi verrà giudicato come se avesse commesso una sola violazione, con l'applicazione della sanzione più grave.

Se un Atleta commette due diverse violazioni, una relativa a una sostanza specifica sanzionabile ai sensi del precedente punto 3 e un'altra relativa a una sostanza vietata o a un metodo proibito sanzionabile ai sensi del precedente punto 2, o una violazione sanzionabile ai sensi del precedente punto 4.1, il periodo di squalifica comminato per la seconda infrazione non deve essere inferiore a due né superiore a tre anni.

L'Atleta che commette una terza violazione, che coinvolge a vario titolo le sostanze specifiche di cui al precedente punto 3 e/o qualsiasi altra violazione in base ai precedenti punti 2 o 4.1, è sanzionato con la squalifica a vita.

19.7. Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni. In aggiunta all'invalidazione automatica dei risultati della competizione durante la quale è stato prelevato il campione risultato positivo, ai sensi di quanto disposto al successivo punto 11, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo tale prelievo (durante o fuori competizione) ovvero successivamente a un'altra violazione antidoping durante un periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati con le relative conseguenze, ivi inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

19.8. Inizio del periodo di squalifica.

La squalifica ha inizio:

- dal giorno della sospensione cautelare, se comminata e ancora in essere all'esito del dibattimento di primo grado;
- dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata, in assenza e/ o in caso di intervenuta revoca della sospensione cautelare;
- dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata, se ciò si verifica dopo lo scadere del termine massimo previsto per la sospensione cautelare (61° giorno). Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere detratto dal periodo della squalifica comminata.

Norme sportive antidoping

In caso di revoca della sospensione cautelare può essere detratto il periodo che intercorre dalla stessa fino al dibattimento qualora si sia proceduto all'invalidazione dei risultati sportivi conseguiti nel medesimo periodo di revoca.

19.9. Status giuridico durante la squalifica.

Per tutto il periodo della squalifica – affinché la stessa sia correttamente scontata – la persona deve mantenere il vincolo del tesseramento con la F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, interessate dalla violazione antidoping. Per le persone non tesserate la squalifica decorre dall'atto del tesseramento.

Nessuna persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della squalifica, ad una competizione o un'attività (salvo i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) che sia autorizzata e/o organizzata da un Firmatario o da un'Organizzazione affiliata a un Firmatario.

Inoltre, per le violazioni del *Regolamento* che non interessano le sostanze specifiche indicate al punto 3, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, o altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale persona, vengono trattenuti dai Firmatari, dalle Organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai Governi.

L'Atleta che sconta un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di squalifica, agli eventi sportivi locali in una disciplina diversa da quella in cui ha commesso la violazione, ma solo se l'evento sportivo locale è a livello tale da non consentire qualificazioni dirette o indirette (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale.

L'Atleta non può svolgere allenamenti con una squadra nazionale né condurre alcuna attività in qualità di allenatore o dirigente sportivo, potendo partecipare alle sole attività sportive condotte a livello ricreativo.

Le sanzioni e i provvedimenti adottati da ciascuna Federazione che riguardano soggetti tesserati, e non, sono efficaci nei confronti di tutte le F.S.N. e D.S.A.

Il *Coordinamento* provvede a dare comunicazione alle F.S.N. ed alle D.S.A. dei provvedimenti disciplinari adottati in materia di doping.

19.10. Test per la reintegrazione in attività.

Per la reintegrazione al termine del periodo di squalifica, l'Atleta deve essere inserito nel RTP per essere sottoposto a test fuori competizione disposti dal C.O.N.I., anche su richiesta delle F.S.N. o D.S.A. interessate o dall'U.P.A., per tutta la durata della sospensione cautelare o della squalifica fornendo dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità.

Se un Atleta squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dal RTP dei nominativi da sottoporre ai test fuori competizione, ma in seguito intende essere reintegrato, non potrà riprendere l'attività fin quando non abbia notificato tale sua intenzione alla F.S.N. o D.S.A. e non si sia sottoposto a test fuori competizione per un periodo di tempo pari al periodo di squalifica ancora da scontare.

19.11. La violazione del Regolamento in relazione ad un controllo condotto durante una competizione determina automaticamente l'invalidazione dei risultati individuali ottenuti (con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa la perdita di medaglie, punti e

Norme sportive antidoping

premi), a prescindere da eventuali ulteriori sanzioni che possono essere applicate, fermo restando il disposto di cui al successivo punto 12.

19.12. Nelle discipline che non sono sport di squadra, ma in cui vengono premiate le squadre, quando uno o più componenti commettono una violazione del *Regolamento*, le squalifiche o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra sono quelle previste dal regolamento della Federazione Internazionale competente.

In uno sport di squadra:

- se per un evento sportivo a più di un componente della stessa squadra è stata notificata una possibile violazione del *Regolamento*, la squadra sarà sottoposta a un test mirato;
- se durante un evento sportivo più di un componente della stessa squadra ha commesso una violazione del *Regolamento*, la squadra può essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare.

19.13. All'Atleta e/o al personale di supporto dell'Atleta che si avvalgono della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall'ordinamento sportivo a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 17, punti 7 e 8, è comminata la sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi.

In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi.

19.14. Salvo che l'ipotesi non rientri nelle più gravi violazioni già previste, l'Ispettore Medico, l'Atleta e, se presente alla fase di prelievo, il medico della Società o dell'Atleta (in assenza il dirigente accompagnatore della Società), il delegato dalle Società ospitanti e/o dagli Enti organizzatori alle procedure antidoping, sono responsabili per il rispetto delle norme procedurali per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Qualsiasi inosservanza del presente *Regolamento* da parte dei predetti soggetti è punita con la sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di nove mesi.

Art. 20

Procedura per l'appello

20.1. Sentenze impugnabili in appello.

Le sentenze emesse dagli Organi di Giustizia federali di primo grado in applicazione del *Regolamento* possono essere impuginate in appello secondo quanto di seguito stabilito. L'appello non ha effetto sospensivo.

20.2. Appelli per decisioni su violazioni del *Regolamento*, conseguenze e sospensioni provvisorie.

E' possibile appellare esclusivamente le sentenze di condanna per violazione del *Regolamento*, le sentenze con sanzioni ritenute di entità non idonea, le sentenze di

Norme sportive antidoping

assoluzione, le sentenze per incompetenza dell'Organo che le ha emesse, le sentenze per sospensione cautelare.

20.3. Appelli che coinvolgono Atleti di livello internazionale.

Ferma restando la disciplina prevista dalle Federazioni Internazionali e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 17.2, nei casi relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale, è possibile presentare appello contro le sentenze emesse dagli Organi di giustizia federale di primo grado solo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

20.4. Appelli che coinvolgono Atleti di livello nazionale.

Nei casi in cui è possibile presentare appello ai sensi del precedente punto 2, l'appello avverso la sentenza deve essere inoltrato al competente Organo di giustizia federale di secondo grado, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente articolo.

E' altresì possibile, esperiti i gradi di giustizia federale, ricorrere al G.U.I., secondo le modalità ed i termini descritti nel successivo articolo.

20.5. Soggetti aventi diritto a presentare appello.

Nei casi previsti al precedente punto 3, possono presentare appello al TAS le parti del processo concluso con la sentenza impugnata. Possono inoltre appellare la sentenza la Federazione Internazionale competente e l'Organizzazione antidoping i cui regolamenti sono stati applicati per comminare la sanzione nonché il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paraolimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o i Giochi Paraolimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paraolimpici, e la WADA.

Nei casi previsti al precedente punto 4, possono presentare appello all'Organo di giustizia federale di secondo grado e successivamente al G.U.I., le parti del processo concluso con la sentenza impugnata ovvero la Federazione Internazionale competente e la WADA

E' facoltà delle parti ovvero della Federazione internazionale competente e della WADA ricorrere al TAS, una volta esauriti i predetti gradi di giustizia sportiva nazionale.

La F.S.N. o D.S.A. sono tenute a comunicare e ad aggiornare il *Coordinamento* sui ricorsi in materia di doping presentati al TAS dalle medesime e/o da propri tesserati.

Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, può appellarsi contro una sospensione cautelare solamente il tesserato cui sia stata comminata la stessa.

20.6. Appelli contro la concessione o il rifiuto di una TUEs

Possono presentare appello e/o ricorso:

- al TAS, l'Atleta, la Federazione Internazionale interessata o il C.O.N.I. se interessato avverso le delibere della WADA che annullano la concessione o il rifiuto di TUEs;

Norme sportive antidoping

- al TAS, gli Atleti di livello internazionale avverso le decisioni della Federazione internazionale di appartenenza contrarie alle TUEs, e che non siano state annullate dalla WADA;
- al GUI: gli Atleti avverso le decisioni del CEFT di cui al precedente art. 3.4, contrarie alle TUEs, con le modalità di cui all'art. 21;
- al TAS: gli Atleti avverso le decisioni del GUI.

20.7. Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi del successivo art. 29.

I soggetti di cui al successivo art. 29, possono appellarsi esclusivamente al TAS, per quanto attiene alle sanzioni comminate conformemente alla parte terza del Codice.

20.8. Gli appelli al TAS devono essere presentati in conformità con le disposizioni applicate da tale organo.

20.9 Modalità e termini per la presentazione dell'appello al competente Organo di Giustizia federale di secondo grado per violazioni della normativa antidoping.

L'impugnazione è proposta:

- a) in via principale: avverso le decisioni dell'Organo di Giustizia federale di primo grado entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione corredata delle motivazioni del provvedimento adottato;
- b) in via incidentale: entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di ricezione del ricorso principale.

I suddetti appelli sottoscritti dal ricorrente devono essere inviati all'Organo di Giustizia federale di secondo grado entro i rispettivi termini a mezzo lettera raccomandata A/R, se del caso anticipati a mezzo fax. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante.

Copia dell'atto di appello deve essere trasmesso alla controparte, a pena di inammissibilità del ricorso, nei termini e con le modalità sopra descritti.

I ricorsi devono essere esaustivamente motivati e corredati della copia della decisione di primo grado che si intende impugnare e della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa, annualmente stabilita dalla F.S.N. o D.S.A. interessata, il tutto a pena di inammissibilità.

Sono esentati dal versamento della citata tassa l'U.P.A., la WADA, e la Federazione Internazionale.

L'Organo di Giustizia federale di secondo grado acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente all'Organo di primo grado; provvede inoltre alla convocazione delle parti interessate per assicurare il contraddittorio.

E' facoltà del soggetto deferito essere presente direttamente o per delega al proprio difensore all'udienza per il dibattimento dell'appello, mentre rimane l'obbligo della presenza dell'U.P.A., direttamente o tramite delega alla Procura federale.

L'udienza deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'atto di appello.

Per i ricorsi avverso le sentenze di sospensione cautelare il competente Organo di giustizia federale di secondo grado deve:

- riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;
- pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni;

Norme sportive antidoping

- decidere in base agli atti acquisiti nel procedimento.

E' fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. notificare ai soggetti legittimati ad impugnare di cui al precedente punto 5 con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni dalla data dell'udienza - anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall'Organo di giustizia federale di secondo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell'eventuale ricorso al G.U.I..

Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio. Nell'atto di appello, l'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove, soltanto se dimostra di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. L'organo di appello può ammetterle se le ritiene indispensabili ai fini della decisione e, in tal caso, deve consentire alle altre parti di articolare l'eventuale prova contraria.

Il dibattimento ha luogo in pubblica udienza. Deve essere assicurata la presenza delle parti e dei difensori. Dopo la relazione, sentite eventualmente le parti e raccolte le prove, se ammesse, l'Organo di appello provvede dando immediata lettura del dispositivo.

L'Organo di Giustizia federale di secondo grado:

- a) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impuginate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dall'*U.P.A.*;
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- d) se rileva che gli organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, diversi da quelli previsti alla precedente lettera d), dichiara la nullità, dispone la rinnovazione degli atti e decide nel merito;
- f) dichiara l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, con provvedimento che deve essere comunicato alle parti interessate.

Sono possibili la correzione, l'integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del giudice d'appello in caso di erronea declaratoria, in primo grado, dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità dell'azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate all'imputato.

Norme sportive antidoping

Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 21

Ricorso al Giudice di ultima istanza in materia di doping

21.1 Modalità e termini per la presentazione del ricorso al Giudice di ultima istanza del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping.

Il ricorso può essere proposto dall'U.P.A., anche nel caso di cui all'art. 17.8., e dal tesserato ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse.

A pena di inammissibilità il ricorso corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal C.O.N.I., come da tabella allegata, e della prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente a mezzo lettera raccomandata A/R, se del caso anticipato a mezzo fax, alla segreteria del G.U.I. entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione impugnata ovvero entro cinque giorni per i ricorsi avverso le deliberazioni del CEFT che negano una TUEs e le decisioni dell'Organo di Giustizia federale di secondo grado in materia di sospensione cautelare. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante. L'U.P.A., la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi di ricorso.

Per i ricorsi avverso le deliberazioni del CEFT che negano una TUEs e le decisioni dell'Organo di Giustizia federale di secondo grado in materia di sospensione cautelare, il G.U.I. deve:

- riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;
- pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

21.2 Procedimento avanti il G.U.I.

Il G.U.I. acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'Organo di giustizia federale di secondo grado, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta. Il G.U.I. fissa l'udienza entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione degli atti, dandone comunicazione tempestivamente alle parti interessate. Fino a dieci giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie e, fino a cinque prima, possono presentare memorie di replica.

Per gli appelli contro le deliberazioni che negano una TUEs, il CEFT cura la trasmissione degli atti al G.U.I. e può presentare memorie, nei termini sopra indicati.

La trattazione del ricorso avviene in camera di consiglio. Deve essere assicurata la presenza delle parti e/o dei loro difensori. E' facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre l'U.P.A. deve intervenire con un proprio rappresentante. La Federazione Internazionale e la WADA possono

Norme sportive antidoping

intervenire a mezzo degli organi rappresentativi ovvero a mezzo di soggetti specificatamente delegati.

Per gli appelli contro le deliberazioni che negano una TUEs, deve essere assicurata la presenza della parte e/o del difensore e del CEFT. E' facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre il C.E.F.T. deve intervenire con un proprio rappresentante.

Dopo la relazione, a cura del Presidente o di un componente da lui delegato, le parti formulano le loro eventuali richieste. Non sono ammesse repliche. Il G.U.I., dopo la discussione, provvede dando immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, il G.U.I. indichi un termine più lungo, comunque non superiore a trenta giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

Il G.U.I. dichiara l'improcedibilità del ricorso per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere o negli altri casi previsti dal Regolamento o dalle disposizioni di carattere federale. Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dal Regolamento o dalle altre disposizioni di carattere federale, nonché se proposto per motivi manifestamente infondati.

Se rileva che l'Organo di giustizia federale di secondo grado ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello o ha deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto Organo per un nuovo esame nel merito.

Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide il ricorso nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del tesserato salvo che sia stato richiesto dall'U.P.A. con il suo appello.

Il G.U.I. può condannare alle spese del procedimento le parti soccombenti che vi hanno dato causa, nonché, se il ricorso è dichiarato inammissibile o improcedibile, la parte privata, al pagamento di una somma da euro 250 ad euro 2.500 in favore del C.O.N.I.

Per gli appelli contro le deliberazioni del CEFT che negano una TUEs, il G.U.I. applica la normativa stabilita dal Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici in materia. Se il G.U.I. revoca una deliberazione del C.E.F.T. che non concede una TUEs, tale deliberazione può essere impugnata dalla WADA davanti al TAS. Le deliberazioni della WADA che revocano la concessione o il rifiuto di una TUEs possono essere impugunate dall'Atleta o dal C.O.N.I. esclusivamente davanti al TAS, nel rispetto della sua normativa.

- 21.3. Le decisioni del G.U.I. vengono comunicate alle parti, alla WADA e pubblicate sul sito web del C.O.N.I.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Campo di applicazione

- 22.1. Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.S.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., nonché quelle della WADA e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l'obbligo di sottoporsi a controlli antidoping con o senza preavviso, in e fuori competizione, ed ai prelievi di campioni biologici. Come da modulistica approvata dal Segretario Generale del C.O.N.I. ed allegata al presente Regolamento, le F.S.N. e le D.S.A. rendono ai propri tesserati idonea informativa, ricevendo dagli stessi la dichiarazione di consenso sottoscritta, anche ai fini del tesseramento. Le F.S.N. e le D.S.A. sono tenute a trasmettere tempestivamente la dichiarazione di consenso sottoscritta - anche in formato elettronico - al *Coordinamento*, su sua richiesta.
- 22.2. Il prelievo dei campioni biologici per i controlli antidoping può avvenire in competizione, durante eventi sportivi internazionali e/o nazionali.
Al fine di assicurare che una sola Organizzazione sia responsabile per tutte le fasi dei test eseguiti durante l'evento sportivo:
- per gli eventi sportivi internazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere condotto e controllato dall'Organizzazione internazionale. Se l'Organizzazione internazionale decide di non condurre alcun test durante l'evento sportivo, la F.S.N., la D.S.A. e/o il C.O.N.I. possono eseguire i test, di concerto e con l'approvazione dell'Organizzazione internazionale citata o della WADA.
Gli Atleti sono tenuti al rispetto delle regole emanate dalla competente Federazione Internazionale e da questa possono essere sottoposti a giudizio;
 - per gli eventi sportivi nazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere disposto dal C.O.N.I., di norma per il tramite della F.M.S.I., anche d'intesa con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.
- 22.3. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli fuori competizione nei confronti di Atleti tesserati presso F.S.N. o D.S.A. e comminare sanzioni secondo i propri regolamenti.
- 22.4. I test fuori competizione devono essere condotti e diretti dagli Organismi internazionali e nazionali. Tali test possono essere condotti e diretti da:
(a) WADA; (b) CIO o il Comitato Paraolimpico Internazionale, in connessione con i Giochi Olimpici o Paraolimpici; (c) Federazione Internazionale di appartenenza dell'Atleta; (d) C.O.N.I.; (e) C.C.A., anche d'intesa con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.

Norme sportive antidoping

Al fine di ottimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei test sui singoli Atleti in caso di concomitante presenza di Organismi internazionali e nazionali, i primi avranno priorità nell'esecuzione dei test, fermo restando, per i secondi, di eseguire quanto programmato per la parte eventualmente residuale.

- 22.5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 ed all'art. 17.2., sono disciplinate secondo il regolamento della competente Federazione Internazionale la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del Regolamento relativa ad un riscontro analitico di positività o accertata dall'U.P.A. relative a fattispecie che non consentano l'attivazione di un procedimento disciplinare ai sensi del precedente art. 17.
- 22.6. Fatto salvo il diritto di appello come precedentemente previsto, l'esecuzione dei test, la TUEs, i risultati delle udienze o le altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientranti tra le competenze del Firmatario, devono essere riconosciuti e osservati da tutti gli altri Firmatari. Questi possono riconoscere analoghe iniziative condotte da altri Organismi che non abbiano sottoscritto il Codice, purché i regolamenti di tali Organismi siano per il resto ad esso conformi.
- 22.7 Per quanto non espressamente indicato nelle Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I., o qualora insorgano controversie, farà testo la versione inglese del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali WADA.
Qualora insorgano contrasti tra Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I. e i regolamenti antidoping federali, faranno testo le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I.

Art. 23

Divulgazione delle informazioni

- 23.1. Ai sensi dell'art. 9.1. lettera d) e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25, l'identità degli Atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli Atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping viene resa pubblica dall'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente art. 15.2.

Art. 24

Comunicazioni ai mezzi di informazione

- 24.1. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.
Per i minori saranno indicate soltanto le iniziali del nome e del cognome.

Norme sportive antidoping

L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture del C.O.N.I. preposte all'attività antidoping, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media.

E' di esclusiva competenza e responsabilità delle F.S.N. o D.S.A. interessate l'emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri Organi ed Uffici.

Art. 25

Obbligo di riservatezza e rispetto del Codice Etico

- 25.1. Fermo restando quanto previsto per le comunicazioni di rito, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal Regolamento, nonché al rispetto del Codice Etico della C.O.N.I. Servizi S.p.A.:
- i componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture del C.O.N.I., del Coordinamento e delle F.S.N. e D.S.A. preposte all'attività antidoping;
 - le parti;
 - i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia.
- 25.2. Il personale e gli incaricati del C.O.N.I. e delle F.S.N. e D.S.A. sono tenuti a non fornire a chi non ne abbia diritto notizie o informazioni di cui al precedente punto.

Art. 26

Norme transitorie

- 26.1. In sede di prima applicazione della centralizzazione al C.C.A. dell'attività dei controlli antidoping, i costi sostenuti per l'esecuzione delle sessioni di prelievo (ad es. kit, DCO, trasporto e analisi campioni), sono rimborsati trimestralmente alla F.M.S.I. od altro ente incaricato, con provvedimento del Segretario Generale del C.O.N.I. I relativi importi, in conformità con il TDP, saranno detratti dai contributi ordinari stanziati dal C.O.N.I. a favore delle singole F.S.N. e D.S.A.

Art. 27

Controlli antidoping per gli animali che partecipano alle competizioni sportive

- 27.1. La Federazione Sportiva Nazionale che nella propria attività sportiva impiega animali è tenuta a istituire ed applicare un regolamento antidoping per i suddetti animali in conformità a quanto previsto dal corrispondente Organismo internazionale. Tale regolamento deve comprendere un *Elenco* delle sostanze vietate, le procedure adatte per l'esecuzione dei test e l'individuazione dei laboratori accreditati per le analisi dei campioni biologici.

Art. 28 **Ruoli e responsabilità**

28.1. Ruoli e responsabilità del C.O.N.I.

Fa carico al C.O.N.I.:

- revocare per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato il *Regolamento*;
- revocare per intero o in parte i finanziamenti alle F.S.N. affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il *Codice*;
- adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*;
- cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre Organizzazioni antidoping;
- incoraggiare l'esecuzione di test reciproci tra Organizzazione antidoping nazionali;
- promuovere la ricerca antidoping per il tramite delle strutture preposte;
- autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

28.2. Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi.

Fa carico alle Organizzazioni di importanti eventi sportivi:

- attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri eventi sportivi che siano conformi al *Codice*.
- adottare opportune misure per assicurare l'osservanza del *Codice*;
- autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

28.3. Ruoli e responsabilità degli Atleti.

Fa carico agli Atleti:

- essere a conoscenza ed attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il *Codice*;
- l'obbligo di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici;
- assumersi tutte le responsabilità, ai fini del *Regolamento*, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano;
- informare il personale medico dell'obbligo di non usare sostanze vietate e metodi proibiti e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti adottati in conformità con il *Codice*.

28.4. Ruoli e responsabilità del Personale di supporto degli Atleti.

Fa carico al Personale di supporto degli Atleti:

- essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti adottati conformemente al *Codice*;
- cooperare con il programma di test per gli Atleti;
- usare la loro influenza sui valori e le attitudini degli Atleti per rafforzare i comportamenti contro il doping.

Norme sportive antidoping

Art. 29
Norme finali

29.1. La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle F.S.N. e alle D.S.A. trova applicazione anche agli Enti di Promozione Sportiva, nei limiti stabiliti dalle istruzioni deliberate dalla Giunta Nazionale, sentito l'organismo di coordinamento dei medesimi Enti.

Le Norme Sportive Antidoping adottate dal C.O.N.I.("N.S.A.") trovano immediata applicazione per le F.S.N. e le D.S.A, trascorsi trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del C.O.N.I. (www.coni.it.) Entro lo stesso termine, le F.S.N. e le D.S.A. dovranno modificare la propria normativa federale, al fine di renderla conforme alle N.S.A.

In mancanza di tale adempimento, le N.S.A. trovano comunque piena applicazione, anche derogando la eventuale difforme regolamentazione federale.

*** **

APPENDICE: DEFINIZIONI

Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante del *Regolamento dell'attività antidoping*.

Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'*Atleta* in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del *Regolamento antidoping*.

Atleta: qualsiasi *Persona* che, per quanto attiene ai *controlli antidoping*, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole *Organizzazioni antidoping nazionali*) o qualsiasi altra *Persona* che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'*Organizzazione antidoping nazionale* della *Persona* interessata. Per quanto attiene alle iniziative di informazione e formazione antidoping, viene considerato *Atleta* qualsiasi *Persona* che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un *Firmatario*, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il *Codice*.

[Nota: questa definizione chiarisce che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono tenuti a rispettare le norme antidoping del Codice, mentre l'esatta definizione di sport a livello internazionale e nazionale deve essere delineata rispettivamente nei regolamenti antidoping delle Federazioni Internazionali e delle Organizzazioni antidoping nazionali. A livello nazionale, i regolamenti antidoping adottati conformemente al Codice devono essere applicabili almeno a tutti gli Atleti delle squadre nazionali e a tutte le persone qualificate a competere in qualsiasi campionato nazionale di qualsiasi sport. La definizione inoltre consente a ogni Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di allargare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti nazionali anche gli Atleti a livelli agonistici inferiori. Gli Atleti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping.]

Atleti di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i *nominativi registrati per i test* di una Federazione Internazionale.

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei *controlli antidoping*.

Codice: il *Codice* mondiale antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine *Comitato Olimpico Nazionale* si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di Atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di Atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la

Norme sportive antidoping

distinzione tra una *competizione* e un *evento sportivo* viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14.

Durante le competizioni: al fine di differenziare i test condotti *durante le competizioni* da quelli condotti *fuori delle competizioni*, salvo diversa indicazione del regolamento della Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping*, i test *durante le competizioni* sono costituiti da test eseguiti sugli Atleti in relazione a una determinata *competizione*.

[Nota: la distinzione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" è importante perché soltanto i test "durante le competizioni" sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'Atleta durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell'urina dell'Atleta il giorno prima o dopo della competizione.]

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei *campioni*, la gestione dei *campioni* e il trasporto dei *campioni* al laboratorio.

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

Evento internazionale: un *evento sportivo* in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'*Organizzazione di un evento importante* o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Evento sportivo: una serie di *competizioni* individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il *Codice* e si sono impegnati ad osservare il *Codice*: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paraolimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di importanti eventi*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la *WADA*.

Norme sportive antidoping

Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): Dirigente qualificato e autorizzato dal C.O.N.I. ad assumere le responsabilità della gestione in loco della sessione per il prelievo dei campioni, nel rispetto degli Standard Internazionali per i controlli (preparativi; svolgimento della sessione; sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo; trasporto dei campioni e della documentazione). Il DCO è responsabile del trasporto dei campioni – portati direttamente ovvero per il tramite di un corriere - al Laboratorio antidoping accreditato WADA, nel rispetto della normativa WADA. Gli Ispettori Medici iscritti all'Albo deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. assumono la qualifica di DCO a norma dell'art. 10 del Regolamento.

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

Invalidazione: vedi *Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping*.

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'*Atleta* di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato sostanze vietate o metodi proibiti.

Nominativi registrati per i test: elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle *Organizzazioni antidoping nazionali*, che devono essere sottoposti a test durante e fuori competizione nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

[Nota: ogni Federazione Internazionale deve definire chiaramente i criteri specifici per l'inserimento degli Atleti tra i nominativi registrati per i test. Ad esempio, i criteri potrebbero essere una determinata posizione in classifica mondiale, un determinato tempo, l'appartenenza a una squadra nazionale, ecc.]

Norme sportive antidoping

Organizzazione antidoping: un *Firmatario* che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di *controllo antidoping*. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* che conducano *test* in occasione di tali *eventi*, la *WADA*, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di *campioni*, gestione dei risultati dei *test* e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il *Comitato Olimpico Nazionale* o un suo designato.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di *Comitati Olimpici Nazionali* e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di *eventi internazionali* continentali, regionali o di altro genere.

Partecipante: qualsiasi *Atleta* o *Personale di supporto degli Atleti*.

Persona: *Persona* fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli *Atleti*, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la *Persona* ha il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/metodo proibito* è stata rinvenuta), purché, qualora la *Persona* non abbia il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/pratica vietata* è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la *Persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza/metodo proibito* e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul *possesso* se, prima che la *Persona* riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la *Persona* stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il *possesso* e di aver rinunciato al suddetto *possesso*.

[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile dell'Atleta costituiscono una violazione, salvo l'Atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che, anche se l'Atleta non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi e intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti nell'armadietto delle medicine dell'abitazione dell'Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del C.O.N.I.uge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi* e riferisce in merito. Se la *WADA* sta conducendo dei *test durante le competizioni* di

Norme sportive antidoping

un determinato *evento sportivo*, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei *test* che rileva in un *campione biologico* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un *metodo proibito*.

Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un *Atleta* o da un'altra *Persona*, sanzionabile nel modo seguente: (a) *Invalidazione*: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) *Squalifica*: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) *Sospensione cautelare*: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento.

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del *campione biologico*.

Sospensione cautelare: vedi *Sanzioni*.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della *competizione*.

Squalifica: vedi *Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping*.

Standard internazionale: standard adottato dalla *WADA* a supporto del *Codice*. L'osservanza di uno *Standard internazionale* (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo *Standard internazionale* sono state eseguite correttamente.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al *tentativo* di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel *tentativo* stesso.

Test mirati: procedura di selezione degli *Atleti* per l'esecuzione di *test*: *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i *test* in un determinato momento.

Norme sportive antidoping

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una *sostanza vietata o un metodo proibito* a un *Atleta* sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o *persone* diverse dal *personale di supporto dell'Atleta*) di una *sostanza vietata* per fini terapeutici legittimi.

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'*Atleta* la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nel presente Regolamento - necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Norme sportive antidoping

All.

FEDERAZIONE _____

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

La informiamo, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, che i dati e le informazioni che Le sono richiesti con il tesseramento per il rispetto della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, sono necessari ai fini della partecipazione all'attività sportiva organizzata dalla Federazione Sportiva Nazionale.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati per tutti i trattamenti - nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti - necessari alla definizione della Sua "partecipazione" all'attività sportiva conseguente al tesseramento federale.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del trattamento dei dati personali in materia di doping con a fianco indicate le strutture responsabili sono:

WADA

www.wada-ama.org

Tom Dielen Director Regional Office tel. + 41 213434345 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org,
Alain Garnier Director Medical tel. + 41 213434346 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org
Sibylle Villard Assistant tel. + 41 213434350 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org

European Office Lausanne

Avenue du Tribunal – Fédéral 34 – 1005 Lausanne Switzerland

C.O.N.I.

www.C.O.N.I..it

Commissione Antidoping – Comitato Controllo Antidoping

Commissione Scientifica Antidoping

Comitato per l'Esenzione a Fina Terapeutici

Comitato Etico

Ufficio di Procura Antidoping

Giudice di Ultima Istanza in materia di doping

Stadio Olimpico – Curva Sud – 00194 Roma Italia

Tel. +39 06 36851 fax +39 06 36857877 e-mail antidoping@C.O.N.I..it

Federazione sportiva nazionale Interessata

(Per la FSN responsabili e recapiti sono da indicare a cura della stessa.)

L'ufficio di supporto della C.O.N.I. Servizi spa alle predette strutture antidoping del C.O.N.I. è:

Coordinamento Attività Antidoping

Stadio Olimpico – Curva Sud – 00194 Roma - Italia

Tel. +39 06 36851 fax +39 06 36857877 e-mail antidoping@C.O.N.I..it

L'ufficio della C.O.N.I. Servizi spa responsabile dell'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture antidoping del C.O.N.I. è:

Comunicazione e Rapporti con i Media

Foro Italico 00194 Roma – Italia

Tel. +39 06 36851 fax +39 06 36857106 e-mail comunicazione@C.O.N.I..it

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettati il Regolamento antidoping C.O.N.I. attuativo del Codice Mondiale WADA, il Programma Mondiale Antidoping elaborato dalla WADA, nonché quelli elaborati dal C.O.N.I. e dalla FSN di appartenenza.

La informiamo che in qualità di interessato sono fatti salvi i Suoi diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.

III/ La sottoscritto/a Segretario Generale della Federazione _____

(firma)

(luogo, data e timbro)

per presa visione ed accettazione

NOME E COGNOME DEL TESSERATO¹: _____

(firma)

(luogo e data)

¹ Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

All.

DICHIARAZIONE

(da redigersi in carta libera)

Il/La sottoscritto/a tesserato/a _____

Nato/a _____ il _____

residente in _____ C.A.P. _____

Via _____ Tel _____

Federazione di appartenenza _____ Tessera federale n. _____

firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate da WADA, C.O.N.I. e Federazione Sportiva nazionale in materia, nonché l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva

dichiara

di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva e che la effettiva partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.

(firma) ²

(luogo e data)

Il Segretario Generale della Federazione _____ dichiara che il titolare del trattamento dei dati per la Federazione sportiva è:

(firma)

(luogo, data e timbro)

² Per il minore firma di chi esercita la patria potestà



CONI

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art.1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (TUE).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art.2 Istituzione del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito CEFT).

Art.3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici e concede l'esenzione;
 - b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - c) emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art.4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping;
 - b) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT.
3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici.
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Medico-Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte.

Art.5 Istruzioni generali

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.
2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta - sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva.
3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e l'interazione con le strutture preposte all'attività antidoping di cui al Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore (specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980); tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art.7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT l'elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool) o abbiano partecipato ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning).

5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per l'assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione medica ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.
6. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
7. A norma dell'art.15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Standard" (TUE)

1. La TUE - in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, - mediante compilazione di modulistica "TUE" (come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*):
 - a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli ("RTP") in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.

5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo antidoping.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia:
 - a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell'atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
 - d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.

14. Anche a norma dell'articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping.
15. La domanda - trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite della Federazione sportiva nazionale - deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma del presente Disciplinare.
17. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito dell'autorizzazione all'assunzione delle sostanze richieste;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata;
 - c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista WADA in vigore.
18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.
21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP, l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell'esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale TUE.

Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Abbreviata" (ATUE)

1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con "procedura abbreviata" sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti

- (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticosteroidi per via non sistemica.
2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica "ATUE" (allegato 2 del presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*) da inoltrare al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
 3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. ualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica.
 4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell'atleta.
 5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
 6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping.
 7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48 ore dalla data di inizio della terapia.
 8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l'entrata in vigore della ATUE.
 9. Il CEFT può non autorizzare un'esenzione nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all'intervento farmacologico adottato.
 10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
 11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP.

Art.10 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.
4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping - istituito presso il CONI - salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
5. Se un atleta chiede l'esame di una TUE negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA - per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.11 Centro informazioni della WADA

1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

Art. 12 Riservatezza delle informazioni

1. Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell'individuo rientrano nel gruppo dei "dati sensibili".
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell'interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell'interessato espresso in forma scritta.
4. L'informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle "Norme sportive antidoping" (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall'atleta all'atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.

12. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
 - **Titolare del trattamento dei dati** è il Presidente del CEFT;
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Componente del CEFT;
 - **Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT.

Art.13 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento contenuto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta.

DELIBERA N.278

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 29 assunta in data 23 luglio 2005, con la quale sono stati nominati, fino al termine del 31/12/2005, i Segretari della Commissione Carte Federali, Giudice Sportivo Nazionale, Procura Federale, Commissione Vertenze Arbitrali e Commissione Tesseramento;

presa in esame altresì, la propria delibera n. 430/A assunta in data 10 dicembre 2005, con la quale sono stati impegnati, fino al 30 giugno 2006, i fondi anche per il personale sopracitato;

ravvisata la necessità di confermare i sopracitati incarichi;

considerata l'eventuale ipotesi di rinnovo degli stessi, anche dopo la data sopracitata, salvo diversa delibera, in accordo e subordinatamente agli stanziamenti finanziari necessari;

considerata la propria delibera n. 244 assunta in data 10 dicembre 2005, con la quale è stata istituita la Commissione Esecutiva Procuratori, fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007;

ravvisata la necessità di nominare il Segretario della Commissione sopracitata;

ravvisata altresì la necessità di nominare un nuovo Segretario della Commissione Disciplina CIA;

presa in esame altresì, la propria delibera n. 429/A con la quale è stato deliberato il contratto per il Sig. Riccardo Mercurio, per l'anno 2006;

DELIBERA

- confermare gli incarichi di Segretario ai seguenti nominativi, nelle Commissioni sottoelencate, fino al 30 giugno 2006:

COMMISSIONE CARTE FEDERALI	GRAZIANO MARTINELLI
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Campionati professionistici	ALBA FORNARIO
PROCURA FEDERALE	FRANCESCA COLAIACOMO
COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI	STEFANO MAURO

- nominare il Sig. Stefano Mauro Segretario della Commissione Disciplina CIA, fino al 30 giugno 2006, in sostituzione della Sig.ra Paola Colantoni;
- nominare la Sig.ra Francesca Colaiacomo Segretario della Commissione Esecutiva Procuratori, fino al 30 giugno 2006;
- rinnovare automaticamente tali incarichi, anche dopo la scadenza sopraindicata, salvo diversa delibera, in accordo e subordinatamente agli stanziamenti finanziari necessari;
- confermare, fino al 31.12.2006, al Sig. Riccardo Mercurio l'incarico di Segretario della Commissione Tesseramento.

DELIBERA N.279

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 29 assunta il 23 luglio 2005 con la quale sono state nominate, tra le altre, la Commissione Aggiudicazione Gare e la Commissione Aggiudicazione Gare – Trattative Private;

ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni nominativi;

acquisita per le vie brevi, la disponibilità di altri nominativi idonei a ricoprire gli incarichi sopracitati;

DELIBERA

- nominare, fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007, quale Segretario della Commissione Aggiudicazione Gare, la Sig.ra Maria Grazia Notari in sostituzione della Sig.ra Mirella Sbaffi e quale Componente effettivo della Commissione Aggiudicazione Gare– Trattative Private, la Sig.ra Maria Cristina Curcio in sostituzione del Sig. Domenico Marro.

DELIBERA N.280

Il Consiglio Federale,

presa in esame l'istanza presentata dal Sig. Rechinald Petritaj, proveniente dalle liste dei mini arbitri, di cittadinanza straniera e residente in provincia di Terni, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad essere ammesso nelle liste degli arbitri regionali per la provincia di Terni;

sentito il parere favorevole del Comitato Italiano Arbitri;

visti lo Statuto e l'art. 159 del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il Sig. Rechinald Petritaj ad essere ammesso al ruolo di arbitro regionale per la provincia di Terni.

DELIBERA N.281

Il Consiglio Federale,

presa in esame l'istanza presentata dal Sig. Batenko Hlib, di cittadinanza straniera e residente in provincia di Savona, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad essere ammesso al corso per arbitri per la provincia di Savona;

sentito il parere favorevole del Comitato Italiano Arbitri;

visti lo Statuto e l'art. 159 del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il Sig. Batenko Hlib ad essere ammesso al corso per arbitri per la provincia di Savona.

DELIBERE N.282

Il Consiglio Federale,

presa in esame l'istanza presentata dal Sig. Jean Fabrice David, di cittadinanza straniera e residente in provincia di Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad essere ammesso al corso per ufficiali di campo per la provincia di Genova;

sentito il parere favorevole del Comitato Italiano Arbitri;

visti lo Statuto e l'art. 159 del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il Sig. Jean Fabrice David ad essere ammesso al corso per ufficiali di campo per la provincia di Genova.

DELIBERA N.283

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società NUOVA LIBERTAS BRINDISI, partecipante al Campionato di C/M girone G, tendente ad ottenere l'annullamento del trasferimento provvisorio di attività a Ceglie Messapica autorizzato con delibera n. 83 e, nel contempo, l'autorizzazione a disputare le gare interne in un impianto sito in un Comune diverso da quello della propria sede, a norma dell'art. 136, lettera B del Regolamento Organico;

esaminata la documentazione presentata dalla predetta Società;

sentito in merito il parere del Presidente del Settore Agonistico, Ciro Melillo;

ritenuto di condividere il parere positivo, espresso, del Settore Agonistico;

DELIBERA

- annullare parzialmente il disposto della precedente delibera n. 83 assunta in data 23 luglio 2005 nella parte in cui ha autorizzato il trasferimento provvisorio di attività della Società NUOVA LIBERTAS Brindisi a Ceglie Messapica;
- autorizzare, per l'anno sportivo 2005/2006, la Società NUOVA LIBERTAS Brindisi ad effettuare il trasferimento provvisorio a Cisternino.

DELIBERA N.284

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza avanzata da alcune società tendente ad ottenere l'autorizzazione a disputare le gare interne in un impianto sito in un comune diverso da quello della propria sede, a norma dell'art.136, lettera B del Regolamento Organico;

esaminata la documentazione presentata da predette società;

sentito in merito il parere del Presidente del Settore Agonistico, Ciro Melillo;

ritenuto di condividere il parere positivo espresso dal Settore Agonistico;

DELIBERA

autorizzare i seguenti trasferimenti provvisori di attività, per l'anno sportivo 2005/2006:

- della Società DIL. G.S. PALLACANESTRO CASTEL S.PIETRO TERME da Castel S.Pietro Terme (BO) a Castenaso (BO)
- della Società POL. ARES RIBERA da Ribera (AG) a Canicattì (AG)
- della Società A.DIL. PALLACANESTRO OLIMPIA da Olbia (SS) a Padru (SS)

DELIBERA N.285

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto della richiesta pervenuta dal Settore Giovanile Minibasket Scuola di concedere l'autorizzazione al PSG Mini&Basket Circuit di organizzare nel corso corrente anno i Tornei indicati nell'elenco allegato;

considerato che la FIP ha già concesso, in modo continuativo, tale autorizzazione dal 1998 e che il PSG Circuit Mini&Basket ha dimostrato sempre grande professionalità nell'organizzazione di tali Tornei;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, considerati i fini istituzionali del Settore Minibasket;

DELIBERA

di autorizzare il PSG Circuit Mini&Basket ad organizzare, nell'anno 2006, i Tornei di seguito descritti:

4° Torneo "Giochiamo a Minibasket"	4/8 Gennaio	Varese
17° Torneo "Maggiò"	12/17 Aprile	Caserta
20° Torneo "Mazzetto"	31 Maggio/4 Giugno	Padova
14° Torneo "Minibasket in piazza"	19/26 Giugno	Matera
14° Torneo "Leoncino" (nati '95)	15/18 Giugno	Venezia Mestre
14° Torneo "Leoncino" (nati '93-'94)	22/25 Giugno	Venezia Mestre
8° Torneo "Mountain basket"	25/29 Giugno	Sappada (BL)
7° Torneo "Minibasket nel sole"	27 Giugno/2 Luglio	S.Filippo del Mela (ME)
Coppa Forum Sempronli	8/16 Luglio	Fossombrone (PS)
3° Torneo "Adriatico"	18/23 Luglio	Porto S.Elpidio (AP)
15° Torneo "Ministars"	23/30 Luglio	Roseto d.Abruzzi (TE)
15° Torneo PSG "Va' a canestro"	23/29 Agosto	Porto S.Giorgio (AP)
13° Torneo "Evviva il Minibasket"	30 Agosto/3 Settembre	Trieste
11° Torneo "Bertini"	30 Settembre/1° Ottobre	Padova

DELIBERA N.286

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto della richiesta pervenuta dal Settore Giovanile Minibasket Scuola di organizzare nel corso corrente anno i Tornei e le manifestazioni indicate nell'elenco allegato;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, considerati i fini istituzionali del Settore Minibasket;

DELIBERA

di autorizzare il Settore Giovanile Minibasket Scuola ad organizzare, nell'anno 2006, i Tornei e le manifestazioni indicate nell'elenco allegato, che fa parte integrante della presente delibera.

PROGRAMMA ATTIVITA' GIOVANILE MINIBASKET E SCUOLA ANNO 2006

	DATA	LOCALITA'	MANIFESTAZIONE
Febbraio	20-24	Sorrento	Corso insegnanti 2° Livello
Marzo	6-10	Taormina	Corso aggiornamento insegnanti – Scuola Elementare
Marzo	20-24	Montecatini	Corso aggiornamento insegnanti – Scuola Elementare
Aprile	3-7	Sanremo	Corso aggiornamento insegnanti – Scuola Media
Aprile	25-26	Livorno	FINALE NAZIONALE UNDER 21 M
Maggio	13-14	Jesolo	Finali 3 contro 3
Maggio	29mag/4giu	Martina Franca	FINALE NAZIONALE UNDER 16 M
Giugno	6-10	Napoli	FINALE NAZIONALE UNDER 18 F
Giugno	11-17	Pescara	FINALE NAZIONALE UNDER 18 M
Giugno	18-24	Riva del Garda	Camp
Giugno	19-24	Verona	FINALE NAZIONALE UNDER 16 F
Giugno	25giu/ 1lug	Follonica	Camp
Giugno	26giu/ 1lug	Bormio	FINALE NAZIONALE UNDER 14 M
Luglio	1-8	Sanremo	Jamboree
Luglio	2-8	Follonica	Camp
Luglio	3-8	Porto S.Giorgio	FINALE NAZIONALE UNDER 14 F
Luglio	16-22	Soverato	Corso Istruttori Nazionali- 1° anno
Luglio	23-29	Lipari	Master istruttori Nazionali
Agosto	20-26	Bracciano	Corso Istruttori Nazionali- 2° anno
Settembre	2-9	Bussolengo	Trofeo Prezzemolo

DELIBERA N.287

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i regolamenti Federali, ed in particolare l'articolo 36, comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nella Provincia di Belluno risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;

presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Veneto di nominare il Sig. Daniele Trevisson delegato per la provincia di Belluno, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Sig. Daniele Trevisson Delegato per la provincia di Belluno.

DELIBERA N.288

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n° 36, comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nelle Province di Nuoro ed Oristano risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;

presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Sardegna di sostituire, per la provincia di Oristano, il Sig. Guido Tendias, che ha rinunciato all'impegno, con il sig. Guerino Polimeno e per la provincia di Nuoro il Sig. Antonio Canu, che ha rinunciato all'impegno, con il Sig. Luca Pala, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Sig. Guerino Polimeno Delegato per la provincia di Oristano ed il Sig. Luca Pala per la provincia di Nuoro.

DELIBERA N.289

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n° 36, comma 5 e 6 dello Statuto;
- considerato che nella Provincia di Benevento risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;
- presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Campania di sostituire il Sig. Ottavio Pietrantonio, che ha rinunciato all'impegno, con il Prof. Angelo Bovino delegato per la provincia di Benevento, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Prof. Angelo Bovino Delegato per la provincia di Benevento.

DELIBERA N.290

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Lecce, Sig. Vito Marra, relativa all'autorizzazione alla firma del contratto di locazione, di una unità immobiliare da utilizzare quale sede per il Comitato stesso, al costo annuale di € 4.800,00, situato in Via Leuca 143 - Lecce;
- preso atto che il C.O.N.I. ha chiesto al Presidente del C.P. Lecce di lasciare i locali messi a disposizione del Comitato stesso;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;
- ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Lecce, Sig. Vito Marra, Funzionario Delegato per la stipula del contratto di locazione, di una unità immobiliare da utilizzare quale sede per il Comitato stesso al costo annuale di € 4.800,00.

DELIBERA N.291

Il Consiglio Federale;

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Rieti, Sig. Antonio Olivieri, in data 5 dicembre 2005, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Rieti;

sentito il parere del Consulente Informatico;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;

ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Rieti, Sig. Antonio Olivieri, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Rieti.

DELIBERA N.292

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Rieti, Sig. Massimo Magliocco, in data 27 dicembre 2005, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Frosinone;

sentito il parere del Consulente Informatico;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;

ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Frosinone, Sig. Massimo Magliocco, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Frosinone.

DELIBERA N.293

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la candidatura avanzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l'organizzazione del XXIII° Campionato Europeo Under 18 femminile – Divisione B, sottoposta all'attenzione del Board FIBA Europe in data 13 ottobre 2005;

preso atto che il Board della FIBA Europe, nel meeting svoltosi a Malta il 13 novembre 2005, ha assegnato alla Federazione Italiana Pallacanestro l'organizzazione del Campionato Europeo Under 18 femminile – Divisione B;

considerata la missiva, datata 4 novembre 2005, nella quale il "Comitato Chieti 2007" con sede legale in Viale Abruzzo 322 Chieti Scalo e presieduto dal sig. Cuccurrullo Franco, ha comunicato la propria disponibilità ad organizzare una manifestazione a carattere internazionale nell'anno 2006;

vista la comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro (SSN/F Prot. n.147/05), a seguito della missiva di cui sopra, con la quale si rendeva noto al Segretario Generale della FIBA Europe la volontà di svolgere la manifestazione presso la città di Chieti;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento e considerato che nessun onere, inerente lo svolgimento del XXIII° Campionato Europeo femminile Under 18 - divisione B, graverà sul bilancio federale;

DELIBERA

- assegnare l'organizzazione del XXIII° Campionato Europeo femminile Under 18 – Divisione B al Comitato "Chieti 2007" con sede legale in Viale Abruzzo 322 Chieti Scalo e presieduto dal sig. Cuccurrullo Franco;
- dare mandato al Presidente Federale per stipulare l'apposita convenzione per l'organizzazione del XXIII° Campionato Europeo femminile Under 18 – Divisione B, con il Comitato Organizzatore locale "CHIETI 2007" presieduto dal Sig. Cuccurrullo Franco Viale Abruzzo 322 Chieti Scalo.

DELIBERA N.294

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.27 assunta dal Presidente Federale in data 7 novembre 2005 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro nel procedimento promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma dalla società S.S.Lazio Pallacanestro;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.27 assunta dal Presidente Federale in data 7 novembre 2005.

DELIBERA N.295

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.30 assunta dal Presidente Federale in data 28 dicembre 2005 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro nel procedimento promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio dall'atleta Lagno Frometa Biosotys per l'annullamento del provvedimento assunto dalla Commissione Tesseramento di cui al C.U. n.169 del 18.10.2005;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.30 assunta dal Presidente Federale in data 28 dicembre 2005.

DELIBERA N.296

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro nel procedimento promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio dalla Lega Società Pallacanestro Serie A per l'annullamento delle delibere n.215 e 217 assunte dal Consiglio Federale nella riunione del 21/22 ottobre 2005;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006.

DELIBERA N.297

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.33 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A per l'annullamento della delibera n.215 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 21/22 ottobre 2005;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.33 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006.

DELIBERA N.298

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.34 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro nel procedimento promosso dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. dalla società Pallacanestro Treviso S.p.A. per l'annullamento della delibera n.215 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 21/22 ottobre 2005;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.34 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006.

DELIBERA N.299

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.35 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006 con la quale la Federazione si è costituita, affidando l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro, nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. dalla società Pallacanestro Reggiana S.r.l. per l'annullamento della delibera n.215 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 21/22 ottobre 2005;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.35 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006.

DELIBERA N.300

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.36 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006 con la quale la Federazione si è costituita, affidando l'incarico di assistenza e difesa agli avv.ti Guido Valori e Paola Vaccaro, nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. dalla società Mens Sana Basket S.p.A. per l'annullamento della delibera n.215 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 21/22 ottobre 2005;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.36 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2006.

DELIBERA N.301

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.37 assunta dal Presidente Federale in data 16 gennaio 2006 con la quale la società S.S. Nuova Pallacanestro Battipaglia è stata autorizzata ad impugnare il lodo Aurigemma Maria Carmela/S.S. Nuova Pallacanestro Battipaglia secondo il disposto dell'art.170 R.O.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.37 assunta dal Presidente Federale in data 16 gennaio 2006.

DELIBERA N.302

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.38 assunta dal Presidente Federale in data 16 gennaio 2006 con la quale la società S.S. Nuova Pallacanestro Battipaglia è stata autorizzata ad impugnare il lodo Gagliardino Alessandra/S.S. Nuova Pallacanestro Battipaglia secondo il disposto dell'art. 170 R.O.;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.38 assunta dal Presidente Federale in data 16 gennaio 2006.

DELIBERA N.303

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.39 assunta dal Presidente Federale in data 16 gennaio 2006 con la quale la società Amicizia & Sport Napoli è stata autorizzata ad impugnare il lodo Ghedini Gianluca/ Amicizia & Sport Napoli secondo il disposto dell'art. 170 R.O.;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.39 assunta dal Presidente Federale in data 20 gennaio 2006.

DELIBERA N.304

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Cestistica San Severo in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Ranuzzi Stefano / A.S. Cestistica San Severo;
- ravvisata pertanto l'esigenza di provvedere ai sensi del richiamato art.125 R.O.;

DELIBERA

dichiarare lo stato di morosità della società A.S. Cestistica San Severo fissando il termine del 28.02.2006 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ranuzzi Stefano/ A.S. Cestistica San Severo.

In mancanza conseguiranno gli effetti di cui agli artt.125 e segg. R.O. senza necessità di ulteriore deliberazione.

DELIBERA N.305

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Cestistica San Severo in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Passante Edoardo / A.S. Cestistica San Severo.

ravvisata pertanto l'esigenza di provvedere ai sensi del richiamato art.125 R.O.;

DELIBERA

dichiarare lo stato di morosità della società A.S. Cestistica San Severo fissando il termine del 28.02.2006 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Passante Edoardo/ A.S. Cestistica San Severo.

In mancanza conseguiranno gli effetti di cui agli artt.125 e segg. R.O. senza necessità di ulteriore deliberazione.

DELIBERA N.306

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della Società Delta Basket Alessandria in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Angela Arcangeli/ Delta Basket Alessandria.

ravvisata pertanto l'esigenza di provvedere ai sensi del richiamato art.125 R.O.;

DELIBERA

dichiarare lo stato di morosità della società Delta Basket Alessandria fissando il termine del 28.02.2006 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Angela Arcangeli/ Delta Basket Alessandria.

In mancanza conseguiranno gli effetti di cui agli artt.125 e segg. R.O. senza necessità di ulteriore deliberazione.

DELIBERA N.307

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.235 del 10.12.2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Lazio, fissando il termine del 20.12.2005 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Iacozza Alessandro/ S.S. Pallacanestro Lazio;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt. 125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

confermare alla società S.S. Lazio il provvedimento di revoca dell'affiliazione già assunto con delibera n.180 in data 21- 22 /10/2005.

DELIBERA N.308

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal sig. Nicola Capo, tesserato quale giocatore, con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Nicola Tiozzo, tesserato quale giocatore, per gli asseriti fatti occorsi in occasione dell'incontro Martellago Team '78- UISP Chioggia del 15.11.2005;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

autorizzare il tesserato Nicola Capo ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Nicola Tiozzo per i fatti esposti nell'istanza.

DELIBERA N.309

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal sig. Alessandro Nostro, tesserato quale arbitro, con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Mario Iannello, tesserato quale giocatore, per i fatti occorsi in occasione dell'incontro di Promozione Maschile del 21.1.2006 Maurilio Milione Basket Club- Basket Capo d'Orlando;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

autorizzare il tesserato Alessandro Nostro ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Mario Iannello per i fatti esposti nell'istanza.

DELIBERA N.310

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal sig. Fabrizio Ciccone, tesserato quale arbitro, con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Bandera Giuseppe, tesserato quale giocatore, per i fatti occorsi in occasione dell'incontro di Prima Divisione Pol. Primavera- Gambit Jackals del 15.01.2006;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

autorizzare il tesserato Fabrizio Ciccone ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Bandera Giuseppe per i fatti esposti nell'istanza.

DELIBERA N.311

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza promossa dal Sig. Vito Vignali quale genitore della minore Viola Valentina Vignali volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti della società Happy Basket Rimini per cui la minore è tesserata e del Presidente della stessa Sig. Giampaolo Piomboni;

visto il provvedimento di archiviazione del Procuratore Federale sulla medesima vicenda nel quale si afferma che la minore si è tesserata per la prima volta in data 27.11.02, epoca in cui il Regolamento Esecutivo FIP, prevedeva l'obbligo di sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte di un solo genitore, di talché il Procuratore Federale non ha ravvisato estremi di atti illegittimi in capo alla società;

considerato che i motivi esposti a sostegno della istanza dal Sig. Vignali erano da un lato proprio l'assenza della sottoscrizione di tutte e due i genitori sul modulo di tesseramento e dall'altro la asserita illegittimità del vincolo sportivo che lega la minore alla società;

ritenuto che sotto il profilo della doppia sottoscrizione, alla luce di quanto affermato dal Procuratore federale, ed atteso che non vengono descritti ulteriori comportamenti illegittimi del Presidente della società Happy Basket Rimini non si ravvisano gli estremi allo stato per la concessione dell'autorizzazione richiesta e che sotto il profilo del vincolo l'istanza non può essere accolta atteso che la società ha applicato una regola di carattere sportivo disciplinata dalla normativa federale e che quindi in assenza di ulteriori elementi di eventuale illegittimità o illiceità a carico della società, rilevanti al di fuori

dell'ordinamento sportivo, non si ravvisano gli estremi per la concessione della autorizzazione;

DELIBERA

rigettare allo stato l'istanza promossa dal Sig. Sig. Vito Vignali quale genitore della minore Viola Valentina Vignali volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti della società Happy Basket Rimini per cui la minore è tesserata e del Presidente della stessa Sig. Giampaolo Piomboni;

DELIBERA N.312

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.40 assunta dal Presidente Federale in data 27 gennaio 2006 con la quale è stato autorizzato il tesseramento, nella qualifica di dirigente, del sig. DJORDJEVIC Aleksandar per la società Pallacanestro Olimpia Milano ssrl partecipante al campionato di Serie A;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere derivante dalla necessità di regolarizzare il tesseramento;

DELIBERA

ratificare la delibera n.40 assunta dal Presidente Federale in data 27 gennaio 2006.

DELIBERA N.313

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Virtus Campli G.Di Carlo con sede in Campli (TE) iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 1] e 2] del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Campli G.Di Carlo** a **A.S.D. Virtus Campli** (cod. FIP 50318) con sede in Campli, Via Piane Nocelle c/o P.to dello Sport.

DELIBERA N.314

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Aurora Pregnana Milanese con sede in Pregnana Milanese (MI), in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 1] e 2] del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Aurora Pregnana Milanese** a **A.S.D. Aurora Pregnana** (cod. FIP 42091) con sede in Pregnana Milanese, Piazza SS. Pietro e Paolo 2.

DELIBERA N.315

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Lib. G.S. S.Antonio con sede in Siracusa, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 1] e 2] del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Lib. G.S. S.Antonio** a **G.S. Dil. S.Antonio** (cod. FIP 16779) con sede in Siracusa, Via A.Scilla 27.

DELIBERA N.316

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali ;
- esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Basket Marola (cod. FIP 50677), iscritta al Campionato U14/F che intende diventare Società Satellite della Società A.S. Virtus Basket Spezia (cod. FIP 31602) partecipante al Campionato Nazionale di Serie BE/F;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Basket Marola (cod. FIP 50677) ad essere satellite della Società A.S. Virtus Basket Spezia (cod. FIP 31602).

DELIBERA N.317

Il Consiglio Federale,

- visto** l'articolo 5 comma 2 lett. C) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;
- visti** gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- vista** la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- visti** lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- rilevato** che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi Statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
<u>050602</u>	LO	MI	A.S. CULTURALE DIL. GECO	VIA A. PACINOTTI 8 C/O CELLI RAUL	20100 MILANO
<u>050636</u>	VE	VI	P.G.S. CONCORDIA BK SCHIO A.D.	VIA G. MARCONI 16	36015 VICENZA
<u>050637</u>	PI	TO	A.DIL. MONCALIERI BASKET 2005	CORSO SAVONA 25	10024 MONCALIERI
<u>050640</u>	EM	FO	A.S.DIL.CESENA BASKET 2005	VIA SAN COLOMBANO 204	47023 CESENA
<u>050641</u>	CM	CE	A.S.D. ISSISS BUONARROTI	VIALE MICHELANGELO	81100 CASERTA
<u>050696</u>	TO	PI	U.S.D. EAGLES CO.PRO.MA.	VIA CIMAROSA 84 C/O GIESSE SRL	10100 TORINO
<u>050698</u>	PU	BA	A.DIL. NUOVA PALL. CORATO	VIA GIOSUÈ CARDUCCI 63 C/O MANGIONE	70033 CORATO
<u>050701</u>	VE	PD	A.D. SCUOLA BASKET PADOVA SUD	VIA GUICCIARDI 2 C/O BETTELLA CARLO	35100 PADOVA
<u>050702</u>	EM	BO	A.S. DIL. T.T.T.	VIA DONIZETTI 6/8	29017 FIORENZUOLA D'ARDA
<u>050703</u>	TO	PI	A. DIL. PGF BASKET GORISA	VIA TORINO 10 C/O PIGNOCHINO	10044 PIANEZZA
<u>050710</u>	CM	CE	A.S.D.AUDAX MONTE DI PROCIDA	VIA PANORAMICA 46 C/O ASSANTE	80070 MONTE DI PROCIDA
<u>050711</u>	CM	NA	A.S.D. ACTIS MONTE DI PROCIDA	VIA MARCONI 24 C/O COPPOLA	80070 MONTE DI PROCIDA
<u>050714</u>	LA	RM	PGS DIL. SALGEN	VIA MAURO MORRONE 25	00139 ROMA
<u>050716</u>	LA	FR	A.S.D. FORTITUDO CECCANO	VIA GAETA COLLINA PARADISO 1 C/O REALI ALESSANDRO	03023 CECCANO
<u>050725</u>	PU	TA	S.S. DIL. BASKET LATERZA	VIA ROMA 57/B C/O GALLI PASQUALE	74014 LATERZA
<u>050734</u>	CM	CE	AICS DIL. BASKET CASERTA	VIA ELEUTERIO RUGGIERO N.53	81100 CASERTA
<u>050735</u>	CM	CE	A. DIL. SCUOLA BASKET GRIZZLY	VIA A. MORO 28 C/O MONDA	81024 MADDALONI
<u>050737</u>	MO	CB	A.S.D.SMITH COLLEGE BK CLUB	C.SO VITTORIO EMANUELE C/O GIANFAGNA DARIO	86100 CAMPOBASSO
<u>050738</u>	LA	RM	A. DIL. TERZOTEMPO BASKET	VIA DELLA MANDRIOLA 10 C/O SCHNEIDER GRAZIOSI	00143 ROMA
<u>050740</u>	BA	PU	A.S. DIL. JAMMIN	VIA TORRE 19/1	70028 SANNICANDRO DI BARI
<u>050742</u>	FR	GO	A.S.D. BASKET BASILIANO	VIA BATTISTI 34/1	33030 BASILIANO
<u>050751</u>	PU	LE	A.DIL. TEAM BASKET GALATONE	VIA PER SECLI' C/O PALAZZETTO DELLO SPORT	73044 GALATONE

segue: **Comunicato Ufficiale n.466 del 4 febbraio 2006- Consiglio Federale n.5 (Roma, 4 febbraio 2006)**

<u>Cod.</u>	<u>R</u>	<u>P</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Città</u>
<u>050757</u>	PU	BR	A.S.D. REAL ACLI BRINDISI	VIA S. GIANNELLI 24 C/O TAMBURRANO MICHELE	72100 BRINDISI
<u>050764</u>	CM	NA	A.D. QUELLI CHE IL BK BOSCHESI	VIA LEPANTO 19 C/O VITIELLO	80042 BOSCOTRECASE
<u>050766</u>	LO	VA	POL. DIL. ORATORIO DI GIUBIANO	VIA MALTA 18 C/O ORATORIO DI GIUBIANO	21100 VARESE
<u>050769</u>	SO	PA	A.S.DIL. SANGUINELLE PALERMO	VIA SAMPOLO N. 486 C/O MARIA PIA TERRANOVA	90143 PALERMO
<u>050770</u>	PU	BR	A.DIL. POL. FIAMMA SAN VITO	VIA A. DE LEO 49	72019 SAN VITO DEI NORMANNI
<u>050774</u>	LO	BG	A. DIL. PALL. PALOSCO	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6/A C/O TERZI LORENZO	24050 PALOSCO
<u>050776</u>	CM	CE	A.S.D. BASKET SAN MARCO	VIA CERVI 20	81110 SAN MARCO EVANGELIS
<u>050777</u>	PI	NO	A.S.DIL. MARANO	VIA SEMPIONE 79	28040 MARANO TICINO
<u>050780</u>	LO	MI	A. DIL. PALL. ZSG 2005	VIA FOSCOLO 8 C/O GILIERI CARLO	20080 ZIBIDO S. GIACOMO
<u>050784</u>	SO	ME	XL BASKET CAPO D ORLANDO	VIA DEL COMMERCIO	98071 CAPO D'ORLANDO
<u>050787</u>	SO	CT	A. DIL. PALLACANESTRO ACIREALE	PIAZZA EUROPA 5 C/O MARCO MILITELLO	95024 ACIREALE
<u>050788</u>	AB	AQ	A. DIL. BASKET 2K5	VIA UGO PICCININI 41 C/O ALOISI SANDRO	67100 LAQUILA
<u>050794</u>	LA	RM	PALLACANESTRO ASCOR	VIA B. BARBANZELLU 83	00100 ROMA
<u>050801</u>	CM	NA	A. DIL. LIBERTAS PALL. NAPOLI	VIALE C. FLEGREI 28 C/O DALLA LIBERA	80124 NAPOLI
<u>050802</u>	CM	SA	A.S. DIL. OLIMPIA AGROPOLI	VIA DELLA LIBERTÀ 27 C/O CIOFFI RAFFAELE	84043 AGROPOLI
<u>050806</u>	LO	MI	POL.DIL. CAMPAGNOLA DON BOSCO	VIA LOMBARDIA 89 C/O CORROCHER GIACOMO	20035 LISSONE
<u>050818</u>	BA	MT	POL. DIL. PINK SPORT MATERA	VIA TARANTO 7/C	75100 MATERA
<u>050819</u>	BA	PU	A.DIL. BASKET DON BOSCO	VIALE REGINA MARGHERITA 36 C/O LARATO MICHELE	70022 ALTAMURA
<u>050821</u>	EM	FO	AICS ROMAGNA BASKET A. DIL.	VIA RAVEGNANA 407	47100 FORLI
<u>050823</u>	CM	NA	A.S. DIL. MARISTI GIUGLIANO	VIA FRATELLI MARISTI	80014 GIUGLIANO IN CAMPANI
<u>050825</u>	VE	VI	A.S.D. PAR. POIANA DI GRANFION	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2	36040 GRISIGNANO DI ZOCCO
<u>050828</u>	BZ	TN	A.D. MONDO SPORTS BASKET	VIA CLAUDIA AUGUSTA 82	39100 BOLZANO
<u>050834</u>	BA	PU	A.DIL. FORTITUDO BK BITETTO	VIA 3 SETTEMBRE 1880, 8	70020 BITETTO
<u>050836</u>	LO	LC	U.S.D. OROBIA	VIA PIAVE 23 C/O SALA ADELIO	22059 ROBBIALE
<u>050838</u>	CA	RC	A.DIL. BOVABASKET	VIA UMBERTO I 109	89035 BOVA MARINA
<u>050839</u>	LA	RM	CSV DIL. PACIFICI BASKET	VIA DELLA LEONINA SNC	00010 VILLA ADRIANA
<u>050840</u>	MA	AP	A.D. AZZURRA MONTERUBBIANO	C. DA CHIESANUOVA 16 C/O MORETTI IMERIO	63026 MONTERUBBIANO
<u>050844</u>	PI	AT	A.DIL. PRAIA BASKET ASTI	CORSO MATTEOTTI 84 C/O AMERIO BOSTICCO ANDREA	14100 ASTI
<u>050853</u>	PU	LE	ASD POLDON ORIONE MELENDUGNO	VIA A.GRAMSCI 20	73028 MELENDUGNO
<u>050867</u>	CA	RC	A.S.D. STURM UND DRANG	VIA BOLZANO 12 C/O LEONE DAVIDE	89100 REGGIO CALABRIA
<u>050871</u>	MA	PS	A.S.D. E-TEAM FOSSOMBRONE	VIA SANTANTONIO 34 C/O GELSOMINI MATTEO	61034 FOSSOMBRONE
<u>050872</u>	CA	RC	A.DIL. CESTISTIKA PALMI	VIA CITTADELLA 91 C/O SALVATI	89015 PALMI
<u>050876</u>	CA	RC	A.S.DIL. CINGHIALI	VIA PAOLO ORSI 4 C/O FRAMMARTINO NICOLA	89040 CAULONIA MARINA
<u>050888</u>	TO	PI	JBF PONTEDERA S.S.DIL. SRL	VIA GUERRAZZI 4	58025 PONTEDERA

Roma, 4 febbraio 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)

